

Zurich Portfolio *Extra*

Contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit linked.

Condizioni Contrattuali

Edizione 12.2025

Condizioni Contrattuali redatte secondo le Linee Guida del Tavolo tecnico ANIA -
Associazioni Consumatori - Associazioni intermediari per i Contratti Semplici e Chiari



Presentazione del prodotto

Zurich Portfolio Extra è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo *unit linked*, a vita intera.

Di seguito vengono illustrate alcune caratteristiche fondamentali del prodotto e dei prodotti *unit linked* in generale, in modo da facilitarne la comprensione prima della sottoscrizione del contratto.

Quanto contenuto in queste pagine di presentazione non sostituisce, né forma, parte del contratto e dei documenti informativi precontrattuali, la cui lettura e comprensione sono indispensabili per capire le caratteristiche del prodotto. Le **note esplicative**, inserite nel contratto, **forniscono esempi** e spiegazioni, per facilitare la lettura. Pertanto, esse **non hanno valenza contrattuale**.

Cos'è un contratto assicurativo sulla vita?

Il contratto di assicurazione sulla vita è un contratto con il quale la compagnia di assicurazione, a fronte di un corrispettivo (il **premio**), si obbliga a pagare nei confronti di un soggetto (il beneficiario) un determinato ammontare di denaro nel caso in cui si verifichi un evento attinente alla vita umana (ad esempio: morte di una persona nel caso di contratto a **vita intera**, qual è Zurich Portfolio Extra). In sostanza, il contratto di assicurazione sulla vita offre, dietro pagamento di un premio, l'impegno della compagnia, collegato al verificarsi di un certo evento riguardante la vita umana, al pagamento di una somma di denaro.

Cosa sono i premi?

I contratti assicurativi prevedono che per ottenere il pagamento dalla compagnia al verificarsi dell'evento, il contraente debba pagare una somma di denaro: il "premio". Ci sono diversi tipi di "premio":

- il "premio unico", che è pagato all'inizio del contratto, una sola volta.
- il "premio aggiuntivo", che, ove previsto, si aggiunge al premio unico ed è pagato nel corso del contratto, sulla base di una scelta del contraente;
- il "premio periodico", che è pagato a scadenze fisse per la durata del contratto o per un determinato periodo.

Zurich Portfolio Extra prevede che il contraente debba versare un premio iniziale unico, ma possa successivamente, se lo ritiene, versare premi aggiuntivi, anche sulla base di un programma di versamenti periodici. I premi versati (inizialmente e/o successivamente alla firma del contratto) saranno investiti in OICR, dedotti, eventualmente, alcuni costi.

Cosa significa che è un prodotto a "vita intera"?

Zurich Portfolio Extra è un prodotto a vita intera. Questo significa che il contraente e la compagnia di assicurazione rimangono vincolati fino alla data del decesso dell'assicurato.

Il contraente può, però, sciogliersi dal vincolo contrattuale anche prima, esercitando il proprio "**diritto di recesso**", ossia comunicare alla compagnia, entro 30 giorni da quando ha ricevuto comunicazione che il contratto è concluso, la decisione di sciogliere il contratto.

Il contraente può inoltre interrompere anticipatamente il contratto richiedendone la liquidazione esercitando "**il diritto di riscatto totale**".

Chi sono il contraente, il beneficiario e l'assicurato?

Il **contraente** è il soggetto che stipula il contratto di assicurazione con la compagnia assicurativa.

L'**assicurato**, nelle assicurazioni sulla vita, è la persona dalla cui morte deriva l'impegno della compagnia al pagamento del capitale.

Il **beneficiario** è il soggetto che, al verificarsi dell'evento assicurato nel contratto (es. morte dell'assicurato), beneficerà del capitale dovuto dalla compagnia assicurativa.

Zurich Portfolio Extra è una polizza unit linked? Cosa significa?

Le polizze *unit linked* sono assicurazioni sulla vita, nelle quali il premio versato dal contraente viene investito dalla compagnia in **OICR** (vedi sotto) e, quindi, il valore della somma che il beneficiario ottiene in caso di morte dell'assicurato dipende dall'andamento degli OICR in cui sono investiti i premi. In altre parole, il valore che ottiene il beneficiario è esposto alle fluttuazioni dei mercati finanziari e, quindi, è variabile.

Cosa sono gli OICR?

Gli OICR sono organismi di investimento collettivo del risparmio, come ad esempio i fondi comuni. Si tratta, in sostanza, di patrimoni che racchiudono investimenti di vario tipo (come ad esempio azioni, obbligazioni, altre quote di OICR, ecc.). Il patrimonio è acquisito

utilizzando le risorse conferite dagli investitori, ed è investito in titoli nell'interesse di questi ultimi. Il valore dell'OICR varia in ragione degli investimenti che costituiscono il patrimonio e del loro rendimento. Conseguentemente, il valore delle prestazioni cui la compagnia è tenuta nel caso in cui si verifichi l'evento assicurato varia a seconda del valore delle quote degli OICR in cui sono investiti i premi.

Zurich Portfolio Extra prevede che il contraente possa scegliere fra diverse linee. Cosa sono?

Il contraente può scegliere - tra gli OICR selezionati - quelli in cui verrà investito il premio versato tramite due modalità:

1. scegliendo le linee **"guidate"**, il contraente sceglie una combinazione di OICR predefinita da Zurich, che può essere modificata dalla compagnia nel corso del contratto, per garantire che gli OICR presenti corrispondano agli obiettivi che Zurich ha previsto per la linea.
2. scegliendo una linea **"libera"** il contraente individua personalmente gli OICR che corrispondono maggiormente alle proprie preferenze e che costituiranno, nel loro insieme, la linea.

Zurich Portfolio Extra prevede degli "switch". Cosa sono?

Il contraente può passare da una linea guidata ad una diversa linea guidata, oppure dalla linea libera alla linea guidata e viceversa. Inoltre, attraverso gli switch il cliente può cambiare la composizione della linea libera, scegliendo OICR diversi.

Cosa è il diritto di riscatto?

Il diritto di riscatto permette al contraente di interrompere anticipatamente il contratto di assicurazione, richiedendo la liquidazione del capitale maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base al contratto. Il riscatto può essere totale o parziale. Nel primo caso, l'esercizio del riscatto determina lo scioglimento degli effetti del contratto. Nel secondo caso il contratto prosegue in relazione alla parte non riscattata.

Una volta esercitato il riscatto totale, il contraente può eventualmente scegliere che il valore di riscatto sia reimpiegato in una rendita annua vitalizia regolata dalle condizioni previste per il tipo di rendita che sarà scelto.

Zurich Portfolio Extra prevede un piano di erogazione di prestazioni periodiche? Cos'è?

Il piano di erogazione di prestazioni periodiche prevede il pagamento al contraente, per una durata di tempo prestabilita (5 o 10 anni a scelta del contraente), di una prestazione di importo fisso calcolata in proporzione ai premi versati.

Cosa succede in caso di decesso dell'assicurato?

In caso di decesso dell'assicurato, il beneficiario (che può essere anche più d'uno) ha diritto a una prestazione da parte della compagnia di assicurazione.

Nel caso di Zurich Portfolio Extra, l'ammontare della somma varia in base all'età assicurativa dell'assicurato (l'età assicurativa è diversa da quella anagrafica, in particolare l'età assicurativa dell'assicurato si ottiene mantenendo la medesima età nei sei mesi che precedono e che seguono il suo compleanno), precisamente:

- Se l'**età assicurativa** dell'assicurato, alla data del decesso, è minore o uguale a **70 anni**, il beneficiario ottiene almeno i premi **investiti** dal contraente, al netto del Bonus d'investimento e al netto degli eventuali riscatti già effettuati.
- Se l'**età assicurativa** dell'assicurato, alla data del decesso, è superiore a **70 anni**, il beneficiario ottiene il controvalore delle quote degli OICR in cui sono stati investiti i premi, qui da intendersi al netto del Bonus d'investimento e al netto degli eventuali riscatti già effettuati, con possibilità di una maggiorazione, nel caso in cui tale controvalore sia inferiore ai premi **investiti**

Quando esistono cause di esclusione (ad esempio, se il decesso dell'assicurato deriva da eventi come l'uso di sostanze stupefacenti, partecipazione a guerre ecc.) o limitazione (se il decesso dell'assicurato avviene nei dodici mesi successivi al pagamento di un premio) in entrambi i casi sopra al beneficiario verrà pagato il controvalore delle quote degli OICR in cui sono stati investiti i premi, con possibilità di una maggiorazione se l'importo è inferiore ai premi investiti da intendersi al netto del Bonus d'investimento.

Reclami

Il contraente può presentare reclamo. Le informazioni su come presentare reclamo sono consultabili sul sito di Zurich, oltre che nei documenti informativi precontrattuali.

Contatti

Per maggiori informazioni il contraente può rivolgersi a Zurich, all'indirizzo "Customer Assistance" - Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano - Telefono n. 02/59663000 - email: customerlife@it.zurich.com.

Zurich Portfolio *Extra*

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DI TIPO UNIT LINKED, A VITA INTERA

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Indice

| | |
|--|----|
| Glossario..... | 5 |
| Condizioni contrattuali..... | 8 |
| Sezione I - Scopo del contratto e prestazioni | 8 |
| Articolo 1 - Scopo del Contratto | 8 |
| Articolo 2 - Prestazioni in caso di decesso..... | 9 |
| 2.1 Capitale in caso di Decesso qualora l'Età Assicurativa dell'Assicurato alla data del decesso sia inferiore o uguale a 70 anni..... | 9 |
| 2.2 Capitale in caso di decesso qualora l'età assicurativa dell'Assicurato alla data del decesso sia superiore a 70 anni..... | 9 |
| 2.3 Regole comuni per la valorizzazione del Capitale in caso di Decesso | 9 |
| Articolo 3 - Sottoscrizione del Contratto..... | 10 |
| Sezione II - Esclusioni e limitazioni..... | 11 |
| Articolo 4 - Esclusioni e Limitazioni..... | 11 |
| 4.1 Esclusioni..... | 11 |
| 4.2 Limitazioni..... | 11 |
| Articolo 5 - Documentazione medica..... | 12 |
| Sezione III - Obblighi delle parti..... | 12 |
| Articolo 6 - Linee Portfolio Extra | 12 |
| 6.1 Composizione delle Linee Portfolio Extra Guidate..... | 12 |
| 6.2 Linea Portfolio Extra Libera..... | 13 |
| 6.3 Attività di monitoraggio trimestrale..... | 13 |
| 6.4 Ribilanciamento trimestrale delle Linee Portfolio Extra Guidate | 14 |
| 6.5 Ribilanciamento annuale opzionale della Linea Portfolio Extra Libera | 14 |
| 6.6 Switch Straordinario e modifica delle Linee Portfolio Extra | 14 |
| Articolo 7 - Monitoraggio annuale degli OICR collegabili al Contratto..... | 15 |
| Articolo 8 - Investimento dei Premi..... | 15 |
| Articolo 9 - Operazioni di Switch..... | 15 |
| 9.1 Operazioni di Switch..... | 15 |
| 9.2 Regole comuni alle operazioni di Switch..... | 16 |
| Articolo 10 - Ridirezionamento..... | 16 |
| Articolo 11 - Valore della Quota degli OICR..... | 16 |
| 11.1 Eventi straordinari che riguardano gli OICR..... | 17 |
| Articolo 12 - Diritto di Riscatto..... | 18 |
| 12.1 Regole comuni per la determinazione dell'importo di Riscatto totale/parziale | 18 |
| 12.2 Penalità di Riscatto e modalità di applicazione..... | 18 |
| Articolo 13 - Opzione di conversione del Riscatto totale in rendita | 19 |
| Articolo 14 - Piano di erogazione di Prestazioni periodiche..... | 19 |
| Articolo 15 - Beneficiari..... | 20 |
| 15.1 Designazione dei Beneficiari..... | 20 |
| 15.2 Designazione di più di un Beneficiario | 21 |
| 15.3 Designazione degli eredi come Beneficiari..... | 21 |
| 15.4 Decesso di un Beneficiario..... | 21 |
| Articolo 16 - Pagamenti..... | 21 |
| 16.1 Pagamenti del Capitale in caso di Decesso..... | 21 |
| 16.2 Pagamenti del capitale in caso di Riscatto Totale/Parziale | 22 |
| 16.3 Documentazione richiesta da Zurich per procedere ai pagamenti | 22 |
| Sezione IV - Premi e costi | 24 |
| Articolo 17 - Premi..... | 24 |
| 17.1 Premi Aggiuntivi | 24 |
| 17.2 Piano di Versamenti Programmati | 24 |
| 17.3 Rifiuto del pagamento di Premi Aggiuntivi..... | 25 |
| 17.4 Modalità di versamento..... | 25 |

| | | |
|-------------|--|----|
| 17.5 | Modalità di investimento dei Premi..... | 25 |
| Articolo 18 | - Costi..... | 25 |
| 18.1 | Costi gravanti sul Premio..... | 25 |
| 18.2 | Commissione di Gestione del Contratto..... | 26 |
| 18.3 | Costi gravanti sugli OICR collegati al Contratto..... | 26 |
| 18.4 | Utilità retrocesse dalle Società di Gestione..... | 26 |
| 18.5 | Distribuzione dei dividendi..... | 27 |
| Sezione V | Durata della copertura..... | 27 |
| Articolo 19 | - Durata..... | 27 |
| Articolo 20 | - Conclusione e Decorrenza del Contratto..... | 27 |
| 20.1 | Conclusione del Contratto..... | 27 |
| 20.2 | Data di Decorrenza del Contratto..... | 27 |
| Articolo 21 | - Revoca della Proposta e Recesso del Contratto..... | 27 |
| 21.1 | Diritto di revoca della Proposta..... | 27 |
| 21.2 | Diritto di recesso del Contratto..... | 28 |
| Sezione VI | Altre disposizioni..... | 28 |
| Articolo 22 | - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato..... | 28 |
| Articolo 23 | - Cessione, pegno e vincolo..... | 28 |
| 23.1 | Cessione..... | 28 |
| 23.2 | Pegno e vincolo..... | 28 |
| Articolo 24 | - Comunicazioni..... | 29 |
| Articolo 25 | - Legge applicabile e Competenza..... | 30 |
| Articolo 26 | - Periodo di Prescrizione..... | 30 |
| Articolo 27 | - Tasse e oneri..... | 30 |
| Articolo 28 | - Normativa relativa a FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e disposizioni concernenti lo Scambio Automatico di Informazioni, ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95..... | 30 |
| Articolo 29 | - Variazioni transnazionali di residenza..... | 30 |
| Articolo 30 | - Modifiche contrattuali..... | 31 |
| Articolo 31 | - Obbligo di adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio..... | 31 |
| Articolo 32 | - Embargo / Sanzioni amministrative e commerciali..... | 31 |
| Articolo 33 | - Conflitto di interessi..... | 31 |

Glossario

Appendice: indica il documento che forma parte integrante del Contratto originariamente sottoscritto dal Contraente e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti, in ogni caso concordati tra Zurich e il Contraente.

Aree Geografiche:

Area Euro: Austria, Belgio, Francia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna;

Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria;

Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA European Free Trade Area): Norvegia, Svizzera, Lichtenstein, Islanda.

Nord America: Canada e Stati Uniti d'America;

Pacifico: Australia, Giappone, Hong Kong, Nuova Zelanda, Singapore;

Paesi Emergenti: Paesi le cui economie presentano interessanti prospettive di crescita e caratterizzati generalmente da una situazione politica, sociale ed economica instabile; tali Paesi presentano, di norma, un debito pubblico elevato ovvero con rating basso (inferiore ad investment grade) e sono quindi contraddistinti da un significativo rischio di insolvenza.

OCSE o OECD (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico): Promuove la cooperazione internazionale fra i Paesi industrializzati ad economia di mercato. Tutti i paesi dell'Unione Europea (UE) fanno parte dei 30 membri dell'OCSE ed anche altri paesi come Australia, Canada, Corea del Sud, Giappone, Islanda, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Regno Unito, Stati Uniti e Turchia.

Assicurato: indica la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il Contratto, che può coincidere o no con il Contraente.

Beneficiario: indica il soggetto o i soggetti, persone fisiche o giuridiche, designato o designati dal Contraente che riceve o ricevono la prestazione prevista dal Contratto in caso di decesso dell'Assicurato, vale a dire il Capitale in caso di Decesso.

Bonus di Investimento: indica il bonus corrisposto al Contraente e pari all'1.00% e calcolato esclusivamente sul Premio Unico Iniziale.

Bonus Proventi: indica il Bonus di cui all'articolo 18.5 del Contratto.

Capitale in caso di Decesso: indica l'ammontare corrisposto da Zurich al Beneficiario in caso di morte dell'Assicurato, calcolato ai sensi del Contratto.

Caricamento: indica il costo applicato sui Premi in caso di Tariffa **con pagamento immediato** e che è volto a coprire i costi di distribuzione del Contratto come indicato nell'art. 18.1.

Commissione di Gestione: indica le somme pagate a Zurich mediante cancellazione di Quote degli OICR che compongono ciascuna Linea Portfolio Extra per remunerare l'attività di composizione, monitoraggio e ribilanciamento delle Linee ai sensi dell'art. 18.2.

Contraente: indica la persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato, che stipula il Contratto e versa i premi a Zurich.

Contratto: indica il presente contratto.

Controvalore delle Quote: L'importo ottenuto moltiplicando il valore unitario - espresso in Euro - della quota dell'OICR per il numero delle quote di OICR collegate al Contratto ad una determinata data. Il Controvalore delle Quote dipende dal valore della Quota degli OICR.

Data di Decorrenza del Contratto: indica la data di decorrenza del Contratto comunicata da Zurich al Contraente ai sensi dell'articolo 20.2.

Data di Decorrenza del Premio: per il Premio Unico Iniziale coincide con la Data di Decorrenza del Contratto e per ciascun Premio Aggiuntivo, indica la data prevista all'articolo 17.1.

Data di Deduzione dei Costi: indica la data così definita all'articolo 18.2.

Data di Notifica del Decesso: si intende il secondo giorno Lavorativo successivo al Giorno Lavorativo in cui, entro le ore 12 (ora italiana), Zurich riceve copia del certificato di morte dell'Assicurato.

Data di Richiesta di Switch: indica la data così definita all'articolo 9.2.

Data di Richiesta di Ridirezionamento: indica la data così definita all'articolo 10.

Età Assicurativa: indica l'età dell'Assicurato che si ottiene applicando la modalità di calcolo secondo la quale lo stesso mantiene la medesima età nei sei mesi che precedono e che seguono il suo compleanno.

Fattori ESG: per fattori ESG o fattori di sostenibilità si intendono le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

Giorno Lavorativo: indica ciascun giorno lavorativo in cui Zurich sia aperta per lo svolgimento delle operazioni relative al Contratto.

Lettera di Accettazione: comunicazione di Zurich al Contraente che attesta l'accettazione della Proposta e riporta la data di decorrenza della polizza.

Linea Portfolio Extra Libera: indica la Linea di cui all'articolo 6.2.

Linee Portfolio Extra Guidate: indica le Linee di cui all'articolo 6.1.

Proposta: indica il modulo sottoscritto dal Contraente con il quale egli manifesta a Zurich la volontà di concludere il Contratto in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

OICR: indica gli organismi di investimento collettivo del risparmio ai quali il Contratto è direttamente collegato. Per OICR si intendono i fondi comuni di investimento, le SICAF e le SICAV.

Piano di erogazione di Prestazioni periodiche: l'opzione piano di erogazione di prestazioni periodiche prevede il pagamento al contraente, per una durata di tempo prestabilita (5 o 10 anni a scelta del contraente), di una prestazione di importo fisso calcolata in proporzione ai premi destinati agli OICR.

Piano di Versamenti Programmati: indica il piano di versamenti che il Contraente può liberamente attivare per versare Premi Aggiuntivi ai sensi dell'articolo 17.2.

Polizza: indica la Lettera di Accettazione e la lettera di conferma dell'investimento, unitamente a qualsiasi comunicazione aggiuntiva e/o Appendice emessa da Zurich.

Premi: indica il Premio Unico Iniziale e gli eventuali Premi Aggiuntivi.

Premio Aggiuntivo: indica il premio che il Contraente può liberamente decidere di versare nel corso della durata del Contratto ai sensi dell'art. 17.1.

Premio Unico Iniziale: indica il Premio che il Contraente corrisponde in un'unica soluzione a Zurich al momento della sottoscrizione del Contratto.

Premio/i Investito/i: indica un ammontare corrispondente a quello del Premio Versato. In relazione al Premio Unico Iniziale l'ammontare è da intendersi comprensivo del Bonus d'Investimento previsto, se non diversamente indicato.

Premio Versato: indica l'importo versato dal Contraente a Zurich nella forma del Premio Unico Iniziale e/o dell'eventuale Premio Aggiuntivo.

Quota: indica l'unità di misura in cui è suddiviso il patrimonio di un OICR. Quando si sottoscrive un OICR si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario espresso in Euro) ad un determinato prezzo.

Recesso: indica il diritto del Contraente di recedere dal Contratto e farne cessare gli effetti.

Ribilanciamento: indica l'operazione di Switch che modifica l'allocazione delle Linee Portfolio Extra sulla base del monitoraggio effettuato da Zurich ai sensi dell'articolo 6.

Ricorrenza annuale: indica l'anniversario della Data di Decorrenza del Contratto assicurativo.

Regolamento dell'OICR: indica il documento che riporta la disciplina dell'OICR, e che include informazioni sull'attività di gestione, la politica d'investimento, la denominazione e la durata dell'OICR stesso, ed altre caratteristiche (ivi compreso i costi, le situazioni di differimento delle operazioni in Quote, la liquidazione, la chiusura e la fusione per incorporazione).

Richiesta di Ridirezionamento: indica la richiesta di ridirezionamento presentata secondo le modalità di cui all'articolo 10.

Riscatto: indica la facoltà del Contraente di richiedere – in tutto o in parte – la liquidazione del capitale maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base al Contratto.

Società di Gestione: indica la o le società cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.

Switch: indica l'operazione con cui si effettua il disinvestimento di Quote degli OICR sottoscritti e il contestuale o successivo reinvestimento del controvalore ricevuto in Quote di OICR e/o il passaggio da una Linea Portfolio Extra a un'altra.

Switch Straordinario: indica lo switch effettuato con le modalità previste all'articolo 6.6.

Utilità Retrocesse: indica le utilità retrocesse di cui all'articolo 18.4 del Contratto.

Zurich o Società: indica Zurich Investments Life S.p.A autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale il Contraente stipula il Contratto.

Unità di misura legali: ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29/10/2009 (in attuazione della Direttiva 2009/3/CE) l'unità di misura temporale base è il "secondo" e quelle derivate il "minuto", l'"ora" e il "giorno". Pertanto, laddove siano menzionate unità di misura temporali quali l'"anno" o il "mese", il riferimento alle stesse andrà inderogabilmente inteso rispettivamente a "365 giorni" e "30 giorni".

Condizioni contrattuali

Contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit linked a vita intera a premio unico con possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi

Premessa

Il presente contratto è disciplinato:

- dalle Condizioni contrattuali, di seguito riportate;
- dalle eventuali appendici di contratto emesse da Zurich;
- dalle norme di legge, per quanto non espressamente disciplinato dai documenti sopra elencati.

Sezione I

Scopo del contratto e prestazioni

Articolo 1 - Scopo del Contratto

Zurich Portfolio Extra è un contratto assicurativo di tipo *unit linked* a vita intera, che prevede il pagamento di un Premio Unico Iniziale. Il Premio Unico Iniziale può, se il Contraente lo vuole, essere integrato con Premi Aggiuntivi, versati eventualmente tramite un Piano di Versamenti Programmati (di seguito **Premi**).

Il Contratto ha come scopo quello di costituire un capitale attraverso l'investimento negli OICR collegati al Contratto, indicati nell'Allegato 1 "Elenco OICR collegabili al contratto". Gli OICR sono selezionati dal Contraente tra quelli messi a disposizione da Zurich tramite le Linee Portfolio Extra.

Le prestazioni di Zurich sono espresse in Quote degli OICR¹. Il Controvalore delle Quote dipende dal valore della Quota degli OICR.

Le Linee Portfolio Extra disponibili per l'investimento dei Premi sono:

- **5 Linee Portfolio Extra Guidate**, che sono combinazioni definite di OICR (10 al massimo), scelti da Zurich tra quelli collegabili al Contratto. La composizione delle Linee Portfolio Extra Guidate può essere modificata nel tempo e con i modi descritti in dettaglio al successivo articolo 6. Le Linee Portfolio Extra Guidate sono le seguenti:
 - **Linea Portfolio Extra Prudente**
 - **Linea Portfolio Extra Moderata**
 - **Linea Portfolio Extra Equilibrata ESG**
 - **Linea Portfolio Extra Bilanciata**
 - **Linea Portfolio Extra Dinamica**
- la **Linea Portfolio Extra Libera**, vale a dire una combinazione di OICR scelta dal Contraente tra un minimo di due e un massimo di 10 tra quelli collegabili al Contratto e destinati alla Linea Portfolio plus Libera. L'investimento in ciascun OICR deve essere almeno pari al 5% di ciascun Premio

Il Contraente può scegliere una sola Linea Portfolio Extra, Guidata o Libera. Nel corso del Contratto, e con le modalità indicate all'articolo 9 il Contraente può:

- passare da una Linea Portfolio Extra Guidata alla Linea Portfolio Extra Libera o a una diversa Linea Portfolio Extra Guidata;
- passare dalla Linea Portfolio Extra Libera a una Linea Portfolio Extra Guidata.
- modificare la composizione della Linea Portfolio Extra Libera.

Zurich sceglie gli OICR – indicati nell'allegato 1 "Elenco degli OICR collegabili al Contratto" - ed effettua:

- per le Linee Portfolio Extra Guidate, un'attività di composizione, monitoraggio, ribilanciamento trimestrale automatico con le modalità indicate ai successivi articoli 6.1, 6.3 e 6.4.
- per la Linea Portfolio Extra Libera, un'attività di monitoraggio trimestrale e, se richiesto dal Contraente, modifica della composizione annuale, con le modalità indicate ai successivi articoli 6.3 e 6.5.
- per tutte le Linee Portfolio Extra, un'attività di monitoraggio annuale degli OICR collegabili al Contratto con le modalità indicate al successivo articolo 7.

¹ Questo significa che il valore delle prestazioni varia a seconda del valore delle Quote degli OICR.

Articolo 2 - Prestazioni in caso di decesso

Zurich si impegna a corrispondere al/i Beneficiario/i designato/i un Capitale in caso di Decesso dell'Assicurato, con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente articolo 2. Nei casi di esclusione o limitazione previsti dal Contratto, il Capitale in caso di Decesso dell'Assicurato sarà calcolato come indicato negli articoli 4.1 e 4.2.

Il rischio di decesso dell'Assicurato è coperto indipendentemente dal luogo in cui si verifica il decesso. Non rilevano eventuali cambiamenti nella professione o nello stato di salute dell'Assicurato avvenuti successivamente alla Data di Decorrenza di ciascun Premio.

Il Contraente accetta un grado di rischio finanziario relativo all'investimento in Quote di OICR e, pertanto, assume il rischio – riconducibile all'andamento del valore delle Quote – che in caso di decesso il/i Beneficiario/i, o gli aventi diritto, possano ricevere un ammontare inferiore ai Premi Versati.

Le regole ordinarie per il calcolo dell'importo del Capitale in Caso di Decesso sono descritte di seguito nel presente articolo 2.

2.1 Capitale in caso di Decesso qualora l'Età Assicurativa dell'Assicurato alla data del decesso sia inferiore o uguale a 70 anni

In questo caso, l'importo del Capitale in caso di Decesso corrisponde al maggiore importo tra:

- (i) la somma dei Premi Investiti al netto delle eventuali parti di Premio riscattate al netto del Bonus d'investimento; e
- (ii) il Controvalore delle Quote degli OICR che compongono la Linea Portfolio Extra alla Data di Notifica del Decesso².

Il pagamento di cui al punto (i) comporta che Zurich si faccia carico della differenza tra il Controvalore delle Quote degli OICR alla Data di Notifica del Decesso e il valore dei Premi Investiti al netto delle eventuali parti di Premio riscattate (tale differenza è definita, di seguito, "**Incremento**") e al netto del Bonus d'investimento. L'importo dell'Incremento non potrà in ogni caso eccedere Euro 200.000,00. Si precisa inoltre che, qualora si verificassero entrambe le seguenti condizioni:

1. l'Assicurato sia anche assicurato di uno o più contratti unit linked emessi da Zurich;
2. in caso di decesso la somma degli Incrementi previsti in relazione a ciascuno di tali contratti ecceda nel complesso Euro 200.000,00, l'Incremento complessivamente dovuto sarà pari a Euro 200.000,00 e sarà suddiviso in proporzione all'importo dell'Incremento di ciascun contratto³.

2.2 Capitale in caso di decesso qualora l'età assicurativa dell'Assicurato alla data del decesso sia superiore a 70 anni

In questo caso, l'importo del Capitale in caso di Decesso sarà pari:

- (i) al Controvalore delle Quote degli OICR che compongono la Linea Portfolio Extra alla Data di Notifica del Decesso, nel caso in cui tale Controvalore sia superiore alla somma dei Premi Investiti, al netto delle eventuali parti di Premio riscattate e al netto del Bonus d'investimento; oppure
- (ii) al Controvalore delle Quote degli OICR che compongono la Linea Portfolio Extra alla Data di Notifica del Decesso maggiorato del 5,00%, nel caso in cui tale Controvalore sia inferiore alla somma dei Premi Investiti, al netto delle eventuali parti di Premio riscattate e al netto del Bonus d'investimento-; L'importo di questa maggiorazione (la "**Maggiorazione**") non potrà in ogni caso eccedere Euro 100.000,00. L'importo del Capitale in caso di Decesso non potrà in ogni caso superare l'ammontare dei Premi Investiti, al netto delle eventuali parti di Premio riscattate e al netto del Bonus d'investimento.⁴

Si precisa che qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

1. l'Assicurato del presente Contratto sia anche assicurato di uno o più contratti unit linked emessi da Zurich;
2. in caso di decesso la somma delle Maggiorazioni previste in relazione a ciascuno di tali contratti ecceda nel complesso Euro 100.000,00,

la Maggiorazione complessiva dovuta sarà pari a Euro 100.000,00 e sarà suddivisa in proporzione all'importo delle Maggiorazioni di ciascun contratto.

2.3 Regole comuni per la valorizzazione del Capitale in caso di Decesso

Per calcolare quanto dovuto da Zurich si fa riferimento al Controvalore delle Quote degli OICR che compongono la Linea Portfolio Extra al terzo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Notifica del Decesso.

² Ad esempio: ipotizzando un premio versato di € 100.000 e un Premio Investito al netto dei costi e al netto del Bonus d'investimento di €96.000: i) se il controvalore delle quote alla data di notifica del decesso è pari a € 110.000, il capitale in caso di decesso è pari al controvalore delle quote (€110.000). ii) Se invece il controvalore delle quote alla data di notifica del decesso è pari a €90.000, il capitale in caso di decesso è pari al premio investito (€96.000 = controvalore delle quote + Incremento di 6.000€).

³ Ad esempio: ipotizzando di avere 3 contratti con il medesimo Assicurato e che l'Incremento complessivo calcolato alla data di notifica del decesso sia pari a 250.000 € (20.000€ sul Contratto 1, 200.000€ sul Contratto 2 e 30.000€ sul Contratto 3) superiore quindi all'incremento massimo dovuto pari a 200.000€, l'incremento dovuto su ciascun contratto sarà riproporzionato come segue:

- Contratto 1: Incremento dovuto = $20.000\text{€} / 250.000\text{€} * 200.000\text{€} = 16.000\text{€}$
- Contratto 2: Incremento dovuto = $200.000\text{€} / 250.000\text{€} * 200.000\text{€} = 160.000\text{€}$
- Contratto 3: Incremento dovuto = $30.000\text{€} / 250.000\text{€} * 200.000\text{€} = 24.000\text{€}$

⁴ Ad esempio: ipotizzando un premio versato di € 100.000 e un premio investito al netto dei costi di €96.000 e al netto del Bonus d'investimento: i) Se il controvalore delle quote alla data di notifica del decesso è pari a € 110.000, il capitale in caso di decesso è pari al controvalore delle quote (€110.000). ii) Se il controvalore delle quote alla data di notifica del decesso è pari a €90.000, il capitale in caso di decesso è pari al controvalore maggiorato del 5% (€94.500=controvalore delle quote +maggiorazione del 5% pari a 4.500€). iii) Se il controvalore delle quote alla data di notifica del decesso è pari a €95.000, il capitale in caso di decesso è pari al Premio Investito al netto del Bonus d'investimento (€96.000=controvalore delle quote +maggiorazione pari a 1.000€).

Per Data di Notifica del Decesso si intende il secondo giorno Lavorativo successivo al Giorno Lavorativo in cui, entro le ore 12 (ora italiana), Zurich riceve copia del certificato di morte dell'Assicurato.⁵

Per ottenere le somme da versare al Beneficiario in seguito al decesso dell'Assicurato, Zurich effettua uno o più ordini di disinvestimento delle Quote.

Ove risulti impossibile calcolare il valore della Quota di uno o più OICR in cui la Linea Portfolio Extra è investita⁽⁶⁾ potrebbe non essere possibile disinvestire le Quote degli OICR alla data di disinvestimento sopra descritta (ovvero il terzo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Notifica del Decesso) o per i 20 giorni successivi. In tale caso il Controvalore delle Quote sarà calcolato secondo i seguenti parametri:

1. in base all'ultimo valore della Quota disponibile per gli OICR di cui non è possibile calcolare il valore, esclusivamente nel caso in cui Zurich consideri tale valore congruo ed in linea con l'effettivo valore degli OICR. La valutazione della congruità sarà basata su: (a) il periodo di tempo intercorso dalla Data di Notifica del Decesso; (b) le condizioni di mercato in quel momento; (c) l'asset allocation degli OICR e la loro politica di investimento⁷; (d) la durata prevista della sospensione del calcolo del Valore della Quota; ed (e) i motivi che hanno determinato la sospensione del calcolo del Valore della Quota degli OICR⁸.
2. se Zurich non considera l'ultimo valore disponibile della Quota congruo ed in linea con l'effettivo valore di quegli OICR, il Controvalore delle Quote degli OICR che compongono la Linea Portfolio Extra sarà determinato sulla base del **"valore congruo"** o **"fair value"**⁹ del valore della Quota determinato da Zurich e calcolato, qualora possibile, sulla base delle informazioni disponibili. Il fair value del Valore della Quota sarà calcolato da Zurich in buona fede e comunicato per iscritto al/i Beneficiario/i: entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione, se il/i Beneficiario/i non intende/intendono accettare il valore proposto, può/possono chiedere che la prestazione in caso di decesso venga calcolata in base al primo valore della Quota degli OICR che verrà reso disponibile dalle Società di Gestione. In questo caso il/i Beneficiario/i accetta/accettano che Zurich effettui il pagamento entro i 30 (trenta) giorni successivi al giorno in cui sarà possibile calcolare il controvalore delle Quote degli OICR che compongono la Linea Portfolio Extra e disinvestire le relative Quote. In caso di assenza di qualunque comunicazione ricevuta da Zurich entro 5 (cinque) giorni dalla data in cui il/i Beneficiario/i ha/hanno ricevuto la comunicazione da parte di Zurich il fair value si intende accettato.

Il Contraente accetta un grado di rischio finanziario relativo all'investimento in Quote di OICR e, pertanto, assume il rischio – riconducibile all'andamento del valore delle Quote – che in caso di decesso dell'Assicurato il/i Beneficiario/i, o gli aventi diritto, possano ricevere un ammontare inferiore ai Premi Versati.

Articolo 3 - Sottoscrizione del Contratto

Il Contratto può essere sottoscritto da un soggetto maggiorenne, in possesso di codice fiscale italiano, domiciliato e residente in Italia ai fini fiscali, o da una persona giuridica, che abbia la sede legale in Italia e la residenza in Italia ai fini fiscali.

Al momento della sottoscrizione della Proposta, l'Assicurato non deve avere un'Età Assicurativa superiore a 80 anni o inferiore a 18 anni.

Il Contratto non può essere sottoscritto da fiduciarie che operino nell'interesse di una persona fisica che sia domiciliata e residente ai fini fiscali in uno Stato diverso dall'Italia.

Il Contratto non può, inoltre, essere sottoscritto da trusts che operino nell'interesse di un disponente che sia domiciliato e residente ai fini fiscali in uno Stato diverso dall'Italia oppure operino nell'interesse di un trustee, un protector, un beneficiario o categoria di beneficiari identificabili, o di altri soggetti che esercitano il controllo effettivo finale sul trust, che siano residenti negli Stati Uniti d'America o US Territories¹⁰.

Il Contratto non può, infine, essere sottoscritto da persone giuridiche qualificabili come Passive NFFE (ovvero Entità non finanziaria estera passiva), ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95, delle disposizioni attuative e s.m.i., il cui titolare effettivo sia residente negli Stati Uniti d'America o US Territories.

⁵ Ad esempio, se Zurich riceve copia del certificato di morte dell'Assicurato il 15 gennaio 2019 prima delle ore 12, la Data di Notifica del Decesso sarà il 17 gennaio 2019. Per calcolare quanto dovuto da Zurich si fa riferimento al Controvalore delle Quote degli OICR al 22 gennaio 2019.

⁶ Le circostanze in cui la Società di Gestione potrà differire o rifiutare le operazioni in quote sono richiamate all'articolo 11.

⁷ L'asset allocation è la strategia di suddivisione di un patrimonio in differenti tipologie di attività finanziarie (azioni, obbligazioni, liquidità, immobili, etc.). La politica di investimento rappresenta le modalità con cui la Società di Gestione vuole raggiungere l'obiettivo di investimento dell'OICR.

⁸ Ad esempio, l'ultimo valore della Quota disponibile potrebbe risultare non congruo perché: (i) è di molto precedente alla Data di Notifica del Decesso; (ii) è calcolato in un momento di flessione dei mercati e quindi non riflette l'attuale valore della Quota; (iii) la sospensione del calcolo del valore è dovuta ad eventi negativi che non erano noti al momento del calcolo e potrebbero incidere sul valore della quota.

⁹ Il "congruo valore" o *fair value* è il corrispettivo al quale la quota potrebbe essere acquistata sul mercato da un investitore ragionevole.

¹⁰ Per Stati Uniti d'America o US Territories si intendono i 50 Stati ricompresi negli Stati Uniti d'America, incluso Washington D.C. (distretto di Columbia) e i territori controllati dal governo federale degli Stati Uniti quali Guam, Puerto Rico, US Virgin Isles, American Samoa, Federated States of Micronesia, Midway Islands, Northern Mariana Islands, Republic of Palau e Republic of Marshal Islands.

Sezione II

Esclusioni e limitazioni

Articolo 4 - Esclusioni e Limitazioni

4.1 Esclusioni

Sono previste delle cause di esclusione dalla copertura **nei casi in cui il decesso derivi direttamente o indirettamente da:**

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se l'Assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o guerra civile e il decesso avvenga dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato si trovasse già nel territorio dell'accadimento; l'esistenza di una situazione di guerra e similari in un paese al momento dell'arrivo dell'Assicurato implica l'esclusione dalla copertura assicurativa;
- eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
- guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi;
- pratica delle attività sportive pericolose, anche se praticate occasionalmente, come ad esempio sport aerei in genere (incluso il volo con ultraleggeri, deltaplani e parapendio), paracadutismo, bungee jumping, pugilato, speleologia, immersioni subacquee, alpinismo di grado superiore al terzo secondo la scala francese, arrampicata libera, torrentismo, automobilismo, motociclismo, motonautica, salto dal trampolino su sci o idrosci, sci o idrosci acrobatico, sport da combattimento e sport estremi in genere;
- incidenti di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avvenuto entro due anni dalla Data di Decorrenza di ciascun Premio;
- uso non terapeutico di sostanze stupefacenti ed intossicazione farmacologica, o stati di alcolismo acuto e cronico.
- a sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero ad altra patologia ad essa collegata.

Qualora il decesso fosse riconducibile ad una delle cause sopra elencate Zurich liquiderà, in favore del/i Beneficiario/i designato/i, un importo pari al Controvalore delle Quote degli OICR che compongono la Linea Portfolio Extra alla Data di Notifica del Decesso. Nel caso in cui tale importo sia inferiore ai Premi Investiti, qui da intendersi al netto del Bonus d'investimento e dei riscatti parziali, già effettuati esso verrà maggiorato di un tasso aggiuntivo massimo pari allo 0,10%; l'importo corrisposto non potrà comunque superare i Premi Investiti al netto del Bonus d'investimento e dei riscatti parziali già effettuati

Restano fermi i limiti di Incremento/Maggiorazione indicati rispettivamente agli articoli 2.1 e 2.2.

Il Contraente accetta un grado di rischio finanziario relativo all'investimento in Quote di OICR e, pertanto, assume il rischio – riconducibile all'andamento del valore delle Quote – che in caso di decesso dell'Assicurato il/i Beneficiario/i, o gli aventi diritto, possano ricevere un ammontare inferiore ai Premi Versati.

4.2 Limitazioni

L'assicurazione viene assunta senza visita medica. Conseguentemente la prestazione assicurativa in caso di decesso dell'Assicurato è soggetta a regole specifiche nel caso in cui il decesso si verifichi nei 12 (dodici) mesi successivi alla Data di Decorrenza di ciascun Premio (c.d. periodo di carenza).

Se il decesso dell'Assicurato si verifica durante tale periodo, Zurich liquiderà al/i Beneficiario/i designato/i un importo pari al Controvalore delle Quote degli OICR che compongono la Linea Portfolio Extra alla Data di Notifica del Decesso. Nel caso in cui tale importo sia inferiore al Premio Investito, verrà maggiorato di un tasso aggiuntivo massimo pari allo 0,10%; l'importo corrisposto non potrà comunque superare il Premio Investito.

Restano fermi i limiti di Incremento/Maggiorazione indicati rispettivamente agli articoli 2.1 e 2.2.

Con riferimento ai Premi per cui sono trascorsi più di 12 (dodici) mesi tra la Data di Decorrenza del Premio e la Data di Notifica del Decesso dell'Assicurato, Zurich liquiderà il Capitale in caso di Decesso secondo quanto previsto all'articolo 2 (vale a dire in base alle regole ordinarie).

La limitazione relativa al periodo di carenza non si applica, **e pertanto Zurich liquiderà il Capitale in Caso di Decesso in base alle regole ordinarie di cui all'articolo 2**, nel caso in cui il decesso, pur essendo avvenuto nel periodo di carenza, sia conseguenza diretta di una delle cause di seguito specificate **purché essa abbia avuto inizio successivamente alla Data di Decorrenza del Premio:**

- tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite postvaccinica;
- shock anafilattico;
- infortunio, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza la morte.

Il Contraente accetta un grado di rischio finanziario relativo all'investimento in Quote di OICR e, pertanto, assume il rischio – riconducibile all'andamento del valore delle Quote – che in caso di decesso dell'Assicurato il/i Beneficiario/i, o gli aventi diritto, possano ricevere un ammontare inferiore ai Premi Versati.

Articolo 5 - Documentazione medica

L'Assicurato autorizza, delega e conferisce mandato a Zurich ed ai Beneficiari a richiedere ed ottenere in suo nome e per suo conto, anche nell'interesse di Zurich e dei Beneficiari stessi, informazioni, certificazioni e documentazione medica, inclusi altresì dati personali e relativi allo stato di salute ai fini della liquidazione della prestazione in caso di decesso prevista dal Contratto.

Proscioglie, altresì, dal segreto professionale tutti i medici e il personale sanitario alle cui prestazioni sia ricorso o dovesse ricorrere sia prima che dopo la sottoscrizione del presente Contratto, nonché gli Ospedali, le Cliniche, le Case di Cura, Enti ed Istituti in genere, pubblici o privati, che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che lo riguardino, ai quali, dopo il verificarsi del decesso, Zurich, e / o i Beneficiari, si rivolga al fine di ottenere informazioni necessarie per la corretta liquidazione della prestazione in caso di decesso.

Sezione III

Obblighi delle parti

Articolo 6 - Linee Portfolio Extra

6.1 Composizione delle Linee Portfolio Extra Guidate

Zurich effettua un'attività di composizione di ciascuna Linea Portfolio Extra Guidata individuando gli investimenti compatibili con il profilo di rischio di ciascuna Linea attraverso la selezione di OICR tra quelli collegabili al Contratto.

a) Composizione delle Linee Portfolio Extra Guidate Prudente, Moderata, Bilanciata e Dinamica

Per ciascuna Linea Guidata, Zurich ha definito uno specifico obiettivo di allocazione azionaria target predefinita. Ad esempio, la linea Prudente, ha come proprio obiettivo target un'allocazione azionaria pari al 20% del totale della linea stessa.

Sulla base delle condizioni di mercato in essere al momento in cui Zurich definisce le allocazioni delle Linee Guidate, Zurich provvede a determinare e allocare conseguentemente i pesi percentuali degli OICR che compongono la Linea Guidata ripartendoli tra strumenti del mercato obbligazionario e azionario, nel rispetto dell'obiettivo target definito.

b) Composizione della Linea Portfolio Extra Guidata Equilibrata ESG

La Linea Portfolio Extra Guidata Equilibrata ESG è composta, in misura prevalente, da OICR, scelti da Zurich tra quelli collegabili al Contratto, che rispondono ai criteri degli artt. 8 e 9 del Regolamento UE 2019/2088 (fattori ESG).

In questo insieme possono rientrare OICR azionari, obbligazionari, bilanciati e flessibili che integrano i fattori ESG nella propria politica di investimento.

La composizione della Linea Portfolio Extra Guidata Equilibrata ESG avviene selezionando gli OICR ESG, tra quelli collegabili al Contratto, più idonei a rappresentare la Linea Guidata attraverso un processo di classificazione degli OICR ESG che tenga conto del settore d'investimento nonché delle risultanze di analisi di tipo qualitativo e quantitativo (come ad esempio la valutazione del contesto di mercato di riferimento, la valutazione delle performance e dei livelli di rischio passati), a cui si aggiunge una valutazione complessiva del profilo di sostenibilità dei singoli OICR effettuata anche con il supporto di consulenti specializzati e utilizzando rating quantitativi forniti da provider esterni.

Al termine di tale attività di selezione, Zurich completa la composizione della Linea Portfolio Extra Guidata Equilibrata ESG con l'assegnazione dei pesi percentuali agli OICR ESG selezionati.

L'attività di composizione delle Linee Portfolio Extra Guidate svolta da Zurich:

- avviene tramite l'utilizzo anche di dati quantitativi storici (che si riferiscono al passato) di misurazione del rischio e di performance che, pertanto, non sono rappresentativi di quelli futuri;
- non costituisce in alcun modo un impegno di Zurich a garantire un rendimento minimo dell'investimento finanziario né di restituzione dei Premi Investiti nelle Linee Portfolio Extra Guidate.

Nell'ambito dell'attività di individuazione delle categorie d'investimento e degli OICR più rappresentativi del profilo di rischio prefissato di ciascuna Linea Portfolio Extra Guidata, Zurich non includerà nella composizione delle Linee Portfolio Extra Guidate gli OICR che hanno una politica di investimento non compatibile con il livello di rischio prefissato o con la corretta operatività di ciascuna Linea Portfolio Extra Guidata.

Il Contraente accetta un grado di rischio finanziario relativo all'investimento in Quote di OICR e, pertanto, assume il rischio – riconducibile all'andamento del valore delle Quote – che in caso di decesso il Beneficiario/i, o gli aventi diritto, possano ricevere un ammontare inferiore ai Premi Versati.

6.2 Linea Portfolio Extra Libera

La Linea Portfolio Extra Libera è composta da una selezione di OICR scelti liberamente dal Contraente tra quelli collegabili al Contratto e destinati alla Linea Portfolio extra Libera.

Quando sottoscrive la Proposta, nel caso decida di attivare la Linea Portfolio Extra Libera, il Contraente sceglie gli OICR (da un minimo di 2 fino ad un massimo di 10 OICR) a cui destinare il Premio Unico Iniziale e le percentuali di investimento in ciascun OICR, fermo restando che la percentuale minima di Premio Unico Iniziale che può essere investita in ciascun OICR è pari al 5%.

Nel corso della durata del Contratto il Contraente può modificare la composizione della Linea Portfolio Extra Libera. Il numero di OICR selezionati inizialmente può essere ridotto (fermo restando il limite minimo di 2 OICR), oppure incrementato, tramite:

- a) operazioni di Switch di cui al successivo articolo 9;
- b) attivazione del ribilanciamento annuale opzionale della Linea Portfolio Extra Libera come descritto all'articolo 6.5;
- c) versamento di Premi Aggiuntivi tramite un Piano di Versamenti Programmati, con le modalità descritte all'articolo 17.2.

Qualora l'attività di monitoraggio annuale degli OICR collegabili al Contratto ai sensi dell'articolo 7 comporti l'esclusione di un OICR collegabile alla Linea Portfolio Extra Libera, Zurich informa tempestivamente il Contraente dell'esclusione ed, eventualmente, dell'OICR aggiunto in sostituzione. Il Contraente in questo caso potrà effettuare un'operazione di Switch dei Premi investiti nell'OICR escluso verso un altro OICR.

Il Contraente accetta un grado di rischio finanziario relativo all'investimento in Quote di OICR e, pertanto, assume il rischio – riconducibile all'andamento del valore delle Quote – che in caso di decesso il Beneficiario/i, o gli aventi diritto, possano ricevere un ammontare inferiore ai Premi Versati.

6.3 Attività di monitoraggio trimestrale

Su base trimestrale, Zurich effettua un'attività di monitoraggio:

1. della composizione prevista per le Linee Portfolio Extra Guidate;
2. degli OICR collegabili al Contratto con cui è possibile comporre la Linea Portfolio Extra Libera.

a) Attività di monitoraggio trimestrale delle Linee Portfolio Extra Guidate Prudente, Moderata, Bilanciata e Dinamica

Fermo restando che Zurich verifica nel continuo il rispetto dei limiti di rischiosità e dell'obiettivo specifico di allocazione azionaria massima attribuiti alle Linee Guidate, l'attività di monitoraggio trimestrale ha lo scopo di verificare, attraverso analisi quantitative e qualitative tipiche di ciascun mercato di riferimento, se la composizione delle Linee Guidate in vigore è ancora adatta a rappresentare il profilo di rischio della Linea scelta dal Contraente alla luce della situazione del mercato finanziario in quel momento. In base al monitoraggio Zurich può decidere di cambiare la composizione della Linea Guidata, sostituendo gli OICR presenti e/o modificando la percentuale di investimento prevista in relazione agli OICR presenti.

b) Attività di monitoraggio trimestrale della Linea Portfolio Extra Guidata Equilibrata ESG

L'attività di monitoraggio trimestrale della Linea Portfolio Extra Guidata Equilibrata ESG ha lo scopo di classificare gli OICR ESG attraverso analisi sia qualitative che quantitative (come, ad esempio, la valutazione del contesto di mercato di riferimento, la valutazione delle performance e dei livelli di rischio passati).

Inoltre, Zurich monitora il profilo di sostenibilità di ciascun OICR attraverso l'utilizzo di consulenti specializzati e di rating quantitativi forniti da data provider esterni riconosciuti sul mercato per controllare il permanere delle condizioni di ammissibilità degli OICR ESG.

Sulla base dei risultati ottenuti, Zurich assegna un punteggio ad ogni OICR ESG in base al quale viene eventualmente modificata la composizione della Linea Portfolio Extra Guidata Equilibrata ESG.

Il Contraente prende atto che l'attività di monitoraggio delle Linee Portfolio Extra Guidate e l'eventuale modifica della composizione delle stesse sono effettuate esclusivamente su base trimestrale. Il Contraente si assume pertanto il rischio che le Linee Portfolio Extra Guidate non siano rappresentative del profilo di rischio scelto nel periodo intercorrente tra le date previste per lo svolgimento delle attività di monitoraggio trimestrale.

c) Attività di monitoraggio trimestrale degli OICR componenti la Linea Portfolio Extra Libera

Con riferimento alla Linea Portfolio Extra Libera, l'attività di monitoraggio trimestrale consiste nell'analisi degli OICR appartenenti alla stessa categoria¹¹ al fine di attribuire a ciascuno di essi un punteggio e quindi formare una classifica degli OICR presenti in ciascuna categoria.

L'attribuzione del punteggio agli OICR di ciascuna categoria avviene utilizzando criteri sia qualitativi sia quantitativi tipici del mercato di riferimento.

Nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre Zurich definisce la classifica per ciascuna categoria di OICR per il trimestre di riferimento.

Il documento di analisi contenente la classifica viene pubblicato trimestralmente sul sito istituzionale www.zurich.it e inviato a tutti i Contraenti che hanno attivato il ribilanciamento annuale opzionale della Linea Portfolio Extra Libera in occasione del documento unico di rendicontazione annuale.

¹¹ L'allegato 1 al Contratto distingue gli OICR collegabili al contratto nelle seguenti categorie: Azionari Globali, Azionari USA, Azionari Asia Pacifico, Azionari Europa, Azionari Paesi Emergenti, Alternativi Equity Long/Short, Alternativi Macro, Bilanciati, Obbligazionari Global Aggregate, Obbligazionari US Aggregate, Obbligazionari Euro Aggregate, Obbligazionari Governativi, Obbligazionari Societari, Obbligazionari Paesi Emergenti e Liquidità.

6.4 Ribilanciamento trimestrale delle Linee Portfolio Extra Guidate

A seguito dell'attività di monitoraggio trimestrale delle Linee Portfolio Extra Guidate (vedi l'articolo 6.3 sopra), Zurich effettua, se necessario, un ribilanciamento degli investimenti, riallocando le somme investite.

Il ribilanciamento, **se necessario**, avviene trimestralmente, nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno, tramite operazioni di Switch automatici non gravate da costi a carico del Contraente.

Zurich **può non effettuare** un'operazione di Ribilanciamento trimestrale (i) qualora gli esiti dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 6.3 lett. a) e b) non comportino una modifica della composizione in vigore delle Linee Portfolio Extra Guidate; ii) qualora sussistano turbolenze sui mercati di riferimento degli OICR che, a giudizio di Zurich, rendono preferibile -nell'interesse del Contraente - non riallocare le somme o (iii) in caso di eventi straordinari che riguardano gli OICR, descritti all'articolo 11.

L'operazione di ribilanciamento trimestrale viene effettuata in due fasi:

1. in una prima fase avviene il disinvestimento delle Quote degli OICR della Linea Portfolio Extra Guidata, che - a seguito dell'attività di monitoraggio trimestrale (vedi articolo 6.3 sopra) - risulta opportuno "vendere";
2. in una seconda fase Zurich provvede a investire il controvalore, derivante da tale disinvestimento, in Quote degli OICR compresi nella Linea Portfolio Extra Guidata (individuati a seguito dell'attività di monitoraggio trimestrale).

Zurich si impegna a comunicare ai Contraenti il riepilogo delle operazioni di Switch automatico svolte nell'ambito dell'attività di ribilanciamento in occasione dell'invio del documento unico di rendicontazione annuale.

Le operazioni di disinvestimento (Richieste di Recesso, Riscatto, liquidazione in caso di Decesso, Switch e l'erogazione delle prestazioni periodiche di cui all'art 14) pervenute in Zurich o previste durante l'operazione di Ribilanciamento, verranno eseguite immediatamente dopo la conclusione del Ribilanciamento.

6.5 Ribilanciamento annuale opzionale della Linea Portfolio Extra Libera

Il Contraente che sceglie la Linea Portfolio Extra Libera ha la possibilità di attivare su tale Linea, alla sottoscrizione della Proposta o in un momento successivo, un servizio opzionale di ribilanciamento annuale.

Il ribilanciamento della Linea Portfolio Extra Libera avviene una volta l'anno utilizzando le informazioni prodotte nel mese di novembre a seguito dell'attività di monitoraggio trimestrale descritta al precedente articolo 6.3 lett. c).

Sulla base del punteggio assegnato a ciascun OICR, Zurich individua per ciascuna categoria di OICR un cd. "OICR di Destinazione" (rappresentato dall'OICR con il punteggio migliore della categoria nel documento di analisi prodotto nel mese di novembre) e un cd. "OICR di uscita" (rappresentato dall'OICR con il punteggio peggiore della categoria nel documento di analisi prodotto nel mese di novembre).

Per tutti i Contraenti che attivano l'opzione di ribilanciamento annuale della Linea Portfolio Extra Libera, Zurich effettua nel mese di novembre, uno Switch automatico - non gravato da costi a carico del Contraente - del capitale eventualmente investito negli OICR di uscita verso i rispettivi OICR di destinazione.

L'operazione di ribilanciamento annuale viene effettuata in due fasi:

1. in una prima fase avviene il disinvestimento delle Quote degli OICR della Linea Portfolio Extra Libera che a seguito dell'attività di monitoraggio trimestrale sono stati individuati come OICR di uscita.
2. in una seconda fase Zurich provvede a investire il controvalore derivante da tale disinvestimento, in Quote dei rispettivi OICR di Destinazione.

Il Contraente prende atto che l'attività di ribilanciamento automatico è effettuata esclusivamente su base annuale. Pertanto è possibile che, nel periodo che intercorre tra una Data di Ribilanciamento annuale e quella successiva, il Contraente investa in OICR individuati come OICR di uscita dall'attività di monitoraggio trimestrale dei mesi di febbraio, maggio ed agosto.

Zurich si impegna a comunicare ai Contraenti il riepilogo delle operazioni di Switch automatico svolte nell'ambito dell'attività di ribilanciamento in occasione dell'invio del documento unico di rendicontazione annuale.

Le operazioni di disinvestimento (Richieste di Recesso, Riscatto, liquidazione in caso di Decesso, Switch e l'erogazione delle prestazioni periodiche di cui all'art 14) pervenute in Zurich o previste durante l'operazione di Ribilanciamento, verranno eseguite immediatamente dopo la conclusione del Ribilanciamento.

6.6 Switch Straordinario e modifica delle Linee Portfolio Extra

Nelle circostanze dettagliate all'articolo 11 che riguardano alcune vicende degli OICR che compongono le Linee Portfolio Extra e che comportano la necessità di sostituire uno o più di questi OICR, Zurich:

1. in caso di Linee Portfolio Extra Guidate, potrà effettuare uno Switch Straordinario, senza attendere la data di ribilanciamento trimestrale prevista. Lo Switch Straordinario è effettuato trasferendo il controvalore delle Quote dell'OICR oggetto di sostituzione verso un altro OICR disponibile tra quelli collegabili al Contratto che sia stato valutato idoneo a rappresentare la Linea Portfolio Extra Guidata scelta dal Contraente;
2. in caso di Linee Portfolio Extra Libere, comunicherà ai Contraenti interessati le informazioni sull'OICR ricevute dalla Società di Gestione e chiederà al Contraente di indicare l'OICR che intende scegliere ai fini della sostituzione. In attesa dell'indicazione da parte del Contraente, Zurich i) investirà i Premi che dovessero essere eventualmente versati nel frattempo dal Contraente ed ii) effettuerà, se necessario, uno Switch Straordinario del controvalore delle quote dell'OICR oggetto di sostituzione in OICR appartenenti alla medesima macrocategoria, con caratteristiche tali da non alterare significativamente la scelta effettuata dal Contraente, e pertanto che presentino una politica degli investimenti simile rispetto a quella dell'OICR oggetto di sostituzione, medesimo profilo di rischio, struttura dei costi simile e che risultino nelle prime posizioni della classifica definita ai sensi dell'art 6.3 lett. c). Se all'interno dell'elenco degli OICR collegabili al contratto non risultano presenti OICR con tali caratteristiche, Zurich provvederà a effettuare uno switch del controvalore delle Quote dell'OICR oggetto di sostituzione in un OICR appartenente alla categoria liquidità sempre che il Contraente non disponga diversamente.

Zurich si impegna a comunicare ai Contraenti il riepilogo delle operazioni di Switch Straordinario in occasione dell'invio del documento unico di rendicontazione annuale.

Articolo 7 - Monitoraggio annuale degli OICR collegabili al Contratto

Allo scopo di mantenere un'offerta diversificata e qualitativamente adeguata alle condizioni di mercato, Zurich effettua su base annuale un'attività di aggiornamento degli OICR collegabili al Contratto che può comportare (i) l'inserimento o (ii) l'eliminazione di uno o più OICR. Le informazioni riguardanti i nuovi OICR collegabili al Contratto saranno comunicate tempestivamente ai Contraenti.

In caso di eliminazione di un OICR dalla lista di quelli collegabili al Contratto, Zurich effettuerà, nel caso delle Linee Portfolio Extra Guidate, uno Switch Straordinario, trasferendo il controvalore delle Quote possedute dai contraenti dell'OICR oggetto di sostituzione verso un altro OICR disponibile tra quelli collegabili al Contratto che sia stato valutato idoneo a rappresentare la Linea Portfolio Extra Guidata scelta dal Contraente. In caso di Linee Portfolio Extra Libere, Zurich chiederà al Contraente di indicare l'OICR che intende scegliere ai fini della sostituzione. In attesa dell'indicazione da parte del Contraente, Zurich i) investirà i Premi che dovessero essere eventualmente versati nel frattempo dal Contraente ed ii) effettuerà, se necessario, uno Switch Straordinario del controvalore delle quote dell'OICR oggetto di sostituzione in OICR appartenenti alla medesima macrocategoria, con caratteristiche tali da non alterare significativamente la scelta effettuata dal Contraente, e pertanto che presentino una politica degli investimenti simile rispetto a quella dell'OICR oggetto di sostituzione, medesimo profilo di rischio, struttura dei costi simile e che risultino nelle prime posizioni della classifica definita ai sensi dell'art 6.3 lett. c). Se all'interno dell'elenco degli OICR collegabili al contratto non risultano presenti OICR con tali caratteristiche, Zurich provvederà a effettuare uno switch del controvalore delle Quote dell'OICR oggetto di sostituzione in un OICR appartenente alla categoria liquidità sempre che il Contraente non disponga diversamente.

Articolo 8 - Investimento dei Premi

I Premi, comprensivi del Bonus d'investimento calcolato esclusivamente sul Premio Unico Iniziale, sono investiti negli OICR che compongono la Linea Portfolio Extra scelta dal Contraente.

Zurich determina il numero delle Quote in cui investire dividendo l'importo di ciascun Premio comprensivo del Bonus d'investimento calcolato sul solo Premio Unico Iniziale, per il valore della Quota degli OICR che compongono la Linea calcolato il terzo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Decorrenza del Premio.

Zurich comunica al Contraente, entro 10 Giorni Lavorativi dalla data di investimento (ossia la data di valorizzazione delle Quote), l'avvenuta conversione del Premio Unico Iniziale in Quote degli OICR che compongono la Linea Portfolio Extra mediante lettera che indica:

- l'ammontare del Premio Versato e del Premio Investito comprensivo di Bonus di Investimento;
- la Data di Decorrenza del Contratto;
- la data di valorizzazione delle Quote;
- il numero delle Quote attribuite a ciascun OICR che compone la Linea Portfolio Extra scelta;
- il valore unitario delle Quote degli OICR e la data di valorizzazione.

Una comunicazione contenente le stesse informazioni sopra elencate, con le stesse tempistiche, verrà inviata in occasione del versamento di ogni Premio Aggiuntivo.

Se il Contraente versa nello stesso momento il Premio Unico Iniziale e un Premio Aggiuntivo, Zurich darà esecuzione prima all'investimento del Premio Unico Iniziale e solo quando le operazioni di investimento del Premio Unico Iniziale saranno state portate a termine verrà effettuato l'investimento del Premio Aggiuntivo.

Nel caso in cui vengano trasmesse a Zurich più richieste nello stesso Giorno Lavorativo, Zurich darà esecuzione prima alle operazioni di investimento dei Premi, successivamente alle operazioni di Switch di cui al successivo articolo 9 ed infine alle operazioni di disinvestimento. **Il Contraente può indicare un ordine di esecuzione diverso.**

Articolo 9 - Operazioni di Switch

9.1 Operazioni di Switch

Nel corso del Contratto, il Contraente può chiedere a Zurich per iscritto di modificare la Linea Portfolio Extra scelta o di modificare la composizione della Linea Portfolio Extra Libera secondo quanto previsto di seguito.

a) Switch totale tra Linee Portfolio Extra

Il Contraente può passare in ogni momento da una Linea Portfolio Extra a un'altra Linea Portfolio Extra, presentando una richiesta di Switch, nella quale dovrà essere indicata l'intenzione di disinvestire **totalmente** le Quote degli OICR che compongono la Linea Portfolio Extra collegata al Contratto (**la linea di origine**) per reinvestire in Quote degli OICR di un'altra Linea Portfolio Extra (**la linea di destinazione**). Il processo di disinvestimento/reinvestimento avverrà secondo le seguenti fasi:

1. disinvestimento della Linea di origine: in questa prima fase avverrà il disinvestimento di Quote degli OICR della Linea Portfolio Extra di origine.
2. investimento nella Linea di destinazione: in una seconda fase Zurich investirà il relativo controvalore in Quote degli OICR della Linea Portfolio Extra di destinazione.

Entrambe le operazioni sopra descritte avvengono nello stesso giorno utilizzando per i calcoli necessari il valore delle Quote degli OICR rilevate il terzo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Richiesta di Switch.

Se il Contraente sceglie la Linea Portfolio Extra Libera come linea di destinazione, non essendo prevista una composizione predeterminata, dovrà indicare gli OICR che la compongono (con un minimo di 2 e un massimo di 10 OICR) e le relative percentuali di investimento (con il limite minimo di investimento del 5% del Premio per ciascun OICR).

b) Switch della Linea Portfolio Extra Libera

In qualsiasi momento il Contraente può chiedere per iscritto di modificare la composizione della Linea Portfolio Extra Libera tramite un'operazione di Switch che modifica gli OICR collegati al Contratto e/o le percentuali di investimento in ciascun OICR.

Per ciascuna operazione di Switch, il Contraente può indicare fino a 10 OICR da disinvestire (OICR in eliminazione), specificando la relativa percentuale di disinvestimento, e fino a 10 OICR (OICR di destinazione), con le relative percentuali di investimento, in cui investire il controvalore complessivo risultante dall'operazione di disinvestimento. Il processo di disinvestimento/reinvestimento avverrà secondo le seguenti fasi:

1. disinvestimento degli OICR in eliminazione: in questa prima fase avverrà il disinvestimento di Quote degli OICR in eliminazione indicati.
2. investimento negli OICR di destinazione: in una seconda fase Zurich provvederà a investire il relativo controvalore, in Quote degli OICR di destinazione specificati

Entrambe le operazioni sopra descritte avvengono nello stesso giorno utilizzando per i calcoli il valore unitario delle Quote degli OICR rilevate il terzo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Richiesta di Switch.

9.2 Regole comuni alle operazioni di Switch

La **Data di Richiesta di Switch** corrisponde al secondo Giorno Lavorativo immediatamente successivo al Giorno Lavorativo in cui, entro le ore 12 (ora italiana), Zurich riceve la richiesta di Switch debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte.

Se la richiesta viene ricevuta da Zurich dopo le ore 12 (ora italiana) di un Giorno Lavorativo, la richiesta di Switch si intende ricevuta il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

Le operazioni di Switch sono illimitate e gratuite.

Una volta portata a termine l'operazione di Switch, Zurich comunicherà al Contraente le seguenti informazioni:

- gli OICR coinvolti nello Switch;
- il numero, il valore della Quota degli OICR e il Controvalore delle Quote disinvestite e di quelle attribuite; e
- la/le data/e di esecuzione dell'operazione di Switch.

In caso di Switch da una Linea Portfolio Extra Guidata ad una Linea Portfolio Extra Libera gli eventuali Premi Aggiuntivi versati ai sensi di un Piano di Versamenti Programmati successivamente alla Data di Richiesta di Switch verranno investiti in base alla composizione della Linea Portfolio Extra Libera indicata dal Contraente nella richiesta di Switch.

Nel caso in cui alla Data di Richiesta di Switch siano in corso operazioni sulle Quote (ad esempio disinvestimenti) già disposte dal Contraente o da Zurich, l'operazione di Switch verrà presa in carico per l'esecuzione dopo la conclusione dell'operazione in corso.

Nel caso in cui siano inviate a Zurich nello stesso giorno più richieste da parte del singolo Contraente, Zurich darà esecuzione prima alle operazioni di investimento dei Premi, successivamente alle operazioni di Switch ed infine alle operazioni di disinvestimento. **È facoltà del Contraente indicare un ordine di esecuzione diverso.**

Articolo 10 - Ridirezionamento

Il Contraente che abbia richiesto di effettuare versamenti di Premi Aggiuntivi mediante l'attivazione del Piano di Versamenti Programmati di cui all'articolo 17.2 ha la facoltà di modificarne la frequenza, e l'importo presentando la Richiesta di Ridirezionamento.

Nel caso in cui il Contraente scelga la Linea Portfolio Extra Libera, nella Richiesta di Ridirezionamento può indicare anche una nuova selezione di OICR (da un minimo di 1 fino ad un massimo di 10) e le relative percentuali di allocazione dei futuri Versamenti Programmati, fermo restando che la percentuale minima di Premio investibile in ciascun OICR è pari al 5%.

In seguito alla Richiesta di Ridirezionamento, tutti i Versamenti Programmati relativi al Piano pervenuti a Zurich in data successiva alla Data di Richiesta di Ridirezionamento saranno allocati secondo la nuova scelta sulla base delle istruzioni fornite dal Contraente.

Una volta eseguita da Zurich, la Richiesta di Ridirezionamento sostituirà interamente le istruzioni di investimento dei Premi Aggiuntivi in precedenza impartite dal Contraente.

La **Data di Richiesta di Ridirezionamento** corrisponde al secondo Giorno Lavorativo immediatamente successivo al Giorno Lavorativo in cui, entro le ore 12 (ora italiana), Zurich riceve la Richiesta di Ridirezionamento debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte.

Se la richiesta viene ricevuta da Zurich dopo le ore 12 (ora italiana) di un Giorno Lavorativo, la Richiesta di Ridirezionamento si intende ricevuta il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

Resta inteso che il Contraente potrà presentare a Zurich un numero massimo di 4 (quattro) Richieste di Ridirezionamento entro ciascuna ricorrenza annuale del Contratto e le eventuali Richieste in eccesso rispetto a tale limite verranno respinte¹².

Articolo 11 - Valore della Quota degli OICR

Gli OICR sono suddivisi in Quote di pari valore. Tale valore è espresso in Euro e viene calcolato periodicamente (es. giornalmente, settimanalmente, ecc.) da ciascuna Società di Gestione secondo la periodicità indicata nei prospetti e regolamenti relativi a ciascun OICR. Il valore della Quota dell'OICR è il prezzo al quale un investitore (e, quindi, anche Zurich) può sottoscrivere o chiedere il rimborso delle Quote.

¹² Così, se il contratto è sottoscritto il 20 febbraio 2020, il Contraente può chiedere fino a 4 ridirezionamenti tra il 20 febbraio 2020 e il 20 febbraio 2021. Le richieste ulteriori entro questo periodo saranno respinte. Dal 20 febbraio 2021 al 20 febbraio 2022 il Contraente avrà a disposizione altri 4 ridirezionamenti, e così via.

Le Quote che verranno sottoscritte utilizzando i Premi Versati appartengono a Zurich. Di conseguenza, né il Contraente né altri soggetti diversi da Zurich potranno vantare alcun diritto sugli OICR. Le Quote sono utilizzate al fine esclusivo di stabilire le prestazioni legate a tali OICR previste dal presente Contratto.

In tutti i casi in cui il valore della Quota dell'OICR è disponibile, Zurich provvede alla sua pubblicazione nel proprio sito internet secondo le norme di legge di volta in volta applicabili.

Salvo ove diversamente previsto, nei giorni in cui – per qualunque ragione – non fosse disponibile il valore delle Quote degli OICR, Zurich considererà ai fini dell'esecuzione del Contratto il primo valore delle Quote degli OICR reso successivamente disponibile dalla Società di Gestione dell'OICR (o dalla banca depositaria dello stesso).

11.1 Eventi straordinari che riguardano gli OICR

a) Sospensione del calcolo del valore delle Quote

Le Società di Gestione degli OICR possono, ai sensi di ciascun regolamento dell'OICR, sospendere temporaneamente il calcolo del valore delle Quote, determinando la sospensione delle sottoscrizioni, dei riscatti e dei rimborsi delle Quote dell'OICR.

In tali casi Zurich può, in base alle condizioni di mercato al tempo vigenti e nell'interesse del Contraente:

1. sospendere le operazioni sulle Quote il cui valore non è disponibile (es. sottoscrizioni, rimborsi, Switch) che si sarebbero dovute eseguire il giorno della sospensione o successivamente, eseguendole non appena possibile con modalità tali da tutelare i Contraenti (es. eseguendo gli investimenti nel rispetto, ove necessario, della priorità temporale);
2. eseguire le operazioni di investimento dei Premi attraverso l'acquisto di Quote di OICR appartenenti alla categoria liquidità;
3. intraprendere eventuali altre azioni (es. eliminazione dell'OICR dalla lista di quelli collegabili al Contratto).

In tutti i casi sopra menzionati, Zurich informerà tempestivamente il Contraente interessato della sospensione. Se il Contraente chiede il Riscatto totale nei periodi di sospensione, Zurich invia una comunicazione con le informazioni fornite dalla Società di Gestione in merito alla sospensione, ove disponibili.

Il Contraente prende atto che gli OICR normalmente non consentono pratiche abusive che possano influire negativamente sugli interessi degli investitori (esempio le c.d. operazioni di "market timing" e "excessive trading"¹³). Al fine di tutelare gli interessi di tutti gli investitori, gli OICR si riservano pertanto il diritto di posticipare o rifiutare qualsiasi richiesta da parte degli investitori che abbiano praticato, o che siano sospettati di realizzare, tali pratiche; gli OICR possono inoltre riservarsi la facoltà, in tali circostanze e ai sensi dei rispettivi regolamenti, di applicare dei costi aggiuntivi. Zurich può decidere in tali casi di rifiutare la richiesta d'investimento in un OICR nell'interesse dei Contraenti.

Il Contraente prende altresì atto che gli OICR possono, ai sensi dei rispettivi regolamenti, riservarsi il diritto di sospendere le transazioni per aver ricevuto richieste il cui importo complessivo superi il valore prefissato dalla Società di Gestione nell'interesse di tutti gli investitori (c.d. "gate"). In tali circostanze, le richieste di transazioni saranno posticipate da Zurich alla prima data utile.

Zurich potrà decidere di rifiutare qualsiasi richiesta d'investimento in un OICR, qualora tale decisione fosse assunta nell'interesse dei Contraenti.

b) Liquidazione, fusione per incorporazione e variazioni della struttura

Le Società di Gestione possono assumere decisioni che alterano le caratteristiche degli OICR gestiti, quali, ad esempio, interventi straordinari di liquidazione, fusione per incorporazione e variazioni sostanziali della struttura. Tali eventi sono descritti nel prospetto e nel regolamento di ciascun OICR. Zurich si impegna a tenere aggiornati i Contraenti in merito agli eventuali cambiamenti che alterino le caratteristiche degli OICR collegati alle Linee Portfolio Extra, con particolare riguardo alle operazioni di:

- liquidazione;
- fusione per incorporazione con altri OICR gestiti dalla medesima Società di Gestione;
- variazioni sostanziali della struttura dell'OICR (quali, ad esempio, modifiche della politica di investimento).

Nei casi sopra menzionati Zurich, a propria discrezione, potrà:

- (i) effettuare una operazione di Switch Straordinario, secondo quanto previsto dall'articolo 6.6 punto 1 in relazione alle Linee Portfolio Extra Guidate;
- (ii) invitare il Contraente che abbia scelto la Linea Portfolio Extra Libera ad indicare un OICR con cui sostituire quello interessato dall'evento straordinario, secondo quanto previsto dall'art. 6.6 punto 2.

Se il Contraente che ha scelto una Linea Portfolio Extra Guidata effettua versamenti di Premi Aggiuntivi in relazione all'OICR interessato dall'evento successivamente alla data prevista per l'operazione di Switch Straordinario, i Premi verranno investiti nell'OICR individuato da Zurich per la sostituzione. Se il Contraente che ha scelto una Linea Portfolio Extra Libera non indica un OICR con cui sostituire quello interessato dall'evento, Zurich investirà i premi in un OICR appartenente alla medesima macrocategoria, con caratteristiche tali da non alterare significativamente la scelta effettuata dal Contraente, e pertanto che presentino una politica degli investimenti simile rispetto a quella dell'OICR oggetto di sostituzione, medesimo profilo di rischio, struttura dei costi simile e che risultino nelle prime posizioni della classifica definita ai sensi dell'art 6.3 lett. c). Se all'interno dell'elenco degli OICR collegabili al contratto non risultano presenti OICR con tali caratteristiche, Zurich provvederà a effettuare uno switch del controvalore delle Quote dell'OICR oggetto di sostituzione in un OICR appartenente alla categoria liquidità sempre che il Contraente non disponga diversamente.

¹³ Le pratiche di market timing consistono in operazioni di sottoscrizione e rimborso a breve termine aventi ad oggetto quote OICR; l'excessive trading riguarda le ipotesi di moltiplicazione artificiosa delle operazioni di acquisto/vendita di uno strumento finanziario.

c) Sospensione delle sottoscrizioni

Le Società di Gestione possono sospendere le sottoscrizioni delle Quote di OICR in via definitiva.

In tal caso Zurich informerà i Contraenti interessati in tempo ragionevole dopo avere avuto notizia della circostanza da parte della Società di Gestione dell'OICR.

In relazione ai Contratti per i quali sia stato attivato un Piano di Versamenti Programmati che coinvolge l'OICR interessato dalla sospensione, Zurich procederà a:

- (i) effettuare un ribilanciamento straordinario delle Linee Portfolio Extra Guidate;
- (ii) invitare i Contraenti che hanno scelto la Linea Portfolio Extra Libera a effettuare un'operazione di ridirezzionamento verso un altro OICR ai sensi dell'articolo 10. Se il Contraente non effettua il ridirezzionamento, i Premi Aggiuntivi verranno investiti in un altro OICR selezionato da Zurich appartenente alla categoria Liquidità.

Articolo 12 - Diritto di Riscatto

Trascorsi i 30 giorni concessi al Contraente per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 21.2 e purché l'Assicurato sia in vita, il Contraente può chiedere il disinvestimento delle Quote in cui sono stati investiti i Premi e la corresponsione dell'importo di Riscatto. Il Riscatto può essere:

- a) **totale** e quindi comportare il disinvestimento della totalità delle Quote e lo scioglimento del Contratto; oppure
- b) **parziale** e quindi comportare il disinvestimento di parte delle Quote, con prosecuzione dell'efficacia del Contratto in relazione all'investimento residuo.

Il Riscatto, totale o parziale, è richiesto per iscritto.

Il Contraente può richiedere il Riscatto parziale del Contratto purché siano verificate le seguenti condizioni:

- a) l'importo di Riscatto parziale sia almeno pari a Euro 2.500,00 e rappresenti al massimo l'80% del Controvalore totale del Contratto alla data di richiesta del riscatto.
- b) il Controvalore residuo del Contratto sia almeno pari a Euro 5.000,00.

In caso di richiesta di Riscatto parziale, il Contraente può specificare nella richiesta:

- la percentuale del Controvalore complessivo del Contratto che intende riscattare al lordo delle imposte applicabili, o
- la percentuale del Controvalore complessivo del Contratto che intende riscattare al lordo delle imposte applicabili e al netto delle eventuali Penalità di Riscatto.

In caso di Riscatto parziale, Zurich disinveste proporzionalmente le Quote di tutti gli OICR collegati al Contratto. In questo modo, la composizione complessiva della Linea Portfolio Extra rimane identica.

12.1 Regole comuni per la determinazione dell'importo di Riscatto totale/parziale

L'importo di Riscatto, sia esso totale o parziale, è determinato con riferimento al Controvalore delle Quote degli OICR che compongono la Linea Portfolio Extra alla **Data di richiesta di Riscatto totale o parziale**. Questo valore è calcolato moltiplicando il numero delle quote di ciascun OICR che compone la Linea Portfolio Extra in questa data per il valore delle Quote di tale OICR nel terzo Giorno Lavorativo successivo alla Data di richiesta di riscatto totale o parziale¹⁴.

Per **Data di richiesta di Riscatto totale o parziale** si intende il secondo Giorno Lavorativo immediatamente successivo al Giorno Lavorativo in cui, entro le ore 12 (ora italiana), Zurich abbia ricevuto la richiesta di Riscatto debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte. Per informazioni riguardanti le circostanze in cui Zurich potrà differire o rifiutare le operazioni di investimento e disinvestimento in Quote di OICR, si richiama il precedente articolo 11. Se la richiesta viene ricevuta da Zurich oltre le ore 12 (ora italiana) di un Giorno Lavorativo, la richiesta di Riscatto totale/parziale si intende ricevuta il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

L'importo del Riscatto totale o parziale, come sopra determinato, sarà decurtato **delle penalità** (le "**Penalità di Riscatto**") previste all'articolo 12.2.

Nel caso in cui alla data di richiesta di Riscatto totale/parziale siano in corso altre operazioni sulle Quote (ad esempio cambi linea) già disposte dal Contraente o da Zurich, l'operazione di Riscatto verrà processata una volta conclusa l'operazione in corso.

Nel caso in cui siano pervenute a Zurich nello stesso giorno più richieste da parte del singolo Contraente, Zurich darà esecuzione prima alle operazioni di investimento dei Premi, successivamente alle operazioni di Switch ed infine alle operazioni di disinvestimento. **È facoltà del Contraente indicare un ordine di esecuzione diverso.**

Il Contraente accetta un grado di rischio finanziario relativo all'investimento in Quote di OICR e, pertanto, assume il rischio – riconducibile all'andamento del valore delle Quote – che in caso di Riscatto egli possa ricevere un ammontare inferiore ai Premi Versati.

12.2 Penalità di Riscatto e modalità di applicazione

Sono previste Penalità di Riscatto, espresse nei termini percentuali descritti nella tabella 1,

Le Penalità di Riscatto sono calcolate con riferimento a ciascun Premio. Le Penalità di Riscatto variano in base all'anzianità del Premio, cioè in base al tempo trascorso tra la Data di Decorrenza di ciascun Premio e la Data di richiesta di Riscatto totale o parziale.

¹⁴ Ad esempio, se Zurich riceve la richiesta di Riscatto il 15 gennaio 2019 prima delle ore 12, la Data di richiesta di Riscatto totale o parziale sarà il 17 gennaio 2019. Per calcolare quanto dovuto da Zurich si fa riferimento al Controvalore delle Quote degli OICR al 22 gennaio 2019.

Tabella 1

| Anno di riscatto di ciascun premio | Penale di riscatto % |
|------------------------------------|----------------------|
| Durante il 1° anno | 4,00% |
| Durante il 2° anno | 3,20% |
| Durante il 3° anno | 2,40% |
| Durante il 4° anno | 1,60% |
| Durante il 5° anno | 0,80% |
| Dal 6° anno | 0,00% |

In caso di Riscatto parziale, al fine di minimizzare l'ammontare della Penalità di Riscatto a carico del Contraente, le Penalità di Riscatto saranno determinate partendo dalla porzione di capitale generata dai Premi con maggiore anzianità (in base al criterio "primo entrato – primo uscito").

Articolo 13 - Opzione di conversione del Riscatto totale in rendita

Dal quinto anno successivo alla Data di Decorrenza del Contratto e fermi restando i termini e le condizioni per l'esercizio del diritto di Riscatto descritte ai precedenti articoli 12.1 e 12.2, l'importo di Riscatto totale può essere convertito, al netto delle eventuali imposte di legge e delle Penalità di Riscatto eventualmente applicate, in una delle seguenti forme di rendita:

- rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l'Assicurato sia in vita;
- rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi cinque anni o dieci anni anche in caso di premorienza dell'Assicurato e, successivamente, vitalizia fino a che l'Assicurato sia in vita;
- rendita annua vitalizia rivalutabile con controassicurazione pagabile finché l'Assicurato sia in vita, con liquidazione - al verificarsi del decesso dell'Assicurato in corso di erogazione della rendita - di un capitale, inizialmente pari al capitale oggetto di conversione che decresce, fino ad esaurirsi, in funzione delle rate di rendita erogate fino al decesso;
- rendita vitalizia da corrisondersi fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore della seconda testa fino a che questi è in vita. L'identificazione della seconda testa assicurata e la percentuale di reversibilità della rendita (100%, 60% o 50%) devono essere stabilite al momento della richiesta dell'opzione; La differenza di età tra i due soggetti non può essere superiore a 20 anni;
- una rendita immediata rivalutabile pagabile in modo certo nei primi cinque o dieci anni, secondo la periodicità di pagamento scelta dal Contraente all'atto della conversione che può essere annuale, semestrale o trimestrale.

In ogni caso, la conversione del valore di Riscatto totale in rendita è concessa a condizione che:

- l'Assicurato, all'epoca della conversione, non superi gli 80 anni di Età Assicurativa;
- il valore di Riscatto totale non sia superiore a Euro 1 milione. Nel caso in cui il valore di Riscatto totale sia superiore, il Contraente potrà richiedere la conversione in rendita fino ad Euro 1 milione e la somma eccedente sarà liquidata in forma di capitale.

L'importo della rendita annua inizialmente assicurabile non potrà essere inferiore a Euro 500,00 né superiore a Euro 60.000,00 ed è determinata in base alla durata del periodo di godimento scelto.

I coefficienti applicati da Zurich per la determinazione della rendita di opzione e la relativa disciplina saranno quelli in vigore all'epoca di conversione del valore di riscatto totale in rendita.

Su richiesta del Contraente, Zurich fornisce per iscritto le informazioni sulle modalità di esercizio dell'opzione e il Set Informativo aggiornato della forma di rendita richiesta. Successivamente al ricevimento della documentazione di cui sopra, il Contraente potrà richiedere a Zurich, entro 30 giorni, la conversione in rendita mediante richiesta scritta da inviare a Zurich con le modalità indicate all'articolo 24.

In assenza di comunicazioni da parte del Contraente entro tale termine, Zurich non procederà con la conversione in rendita e il Contratto rimarrà in vigore. In ogni caso il Contraente potrà procedere con una nuova richiesta in un momento successivo e, a fronte di tale richiesta del Contraente, Zurich fornirà il Set informativo della forma di rendita richiesta aggiornato.

In ogni caso, il Contraente prende atto che a seguito dell'eventuale conversione, **la rendita non potrà essere riscattata durante il periodo di godimento.**

Articolo 14 - Piano di erogazione di Prestazioni periodiche

Descrizione

Il piano di erogazione di prestazioni periodiche prevede il pagamento al Contraente, per una durata di tempo prestabilita, di una prestazione di importo fisso calcolata in proporzione ai Premi Versati tramite disinvestimento delle quote disponibili sul Contratto come descritto di seguito.

Condizioni di attivazione

Il piano può essere attivato al momento della sottoscrizione della Proposta, ovvero in un momento successivo nel corso del Contratto a condizione che l'ammontare dei Premi Versati, al netto degli eventuali Riscatti parziali, al momento dell'attivazione del Piano, sia pari ad almeno Euro 30.000,00.

In caso di attivazione del piano in un momento successivo alla sottoscrizione della Proposta, Zurich invierà al Contraente conferma dell'avvenuta attivazione.

Caratteristiche e prestazioni

Il Contraente, in sede di attivazione, può personalizzare il Piano scegliendo:

- una durata di 5 o di 10 anni;
- la frequenza del pagamento, che può essere semestrale o annuale;
- un importo della prestazione periodica pari al:
 - **3% o 5%** della somma dei Premi Versati (al netto delle parti di premio eventualmente riscattate) se la frequenza di erogazione scelta è annuale;
 - **1,5% o 2,5%** della somma dei Premi Versati (al netto delle parti di premio eventualmente riscattate) se la frequenza di erogazione scelta è semestrale.

In ogni caso, l'importo minimo della prestazione periodica dovrà essere almeno pari a Euro 500,00 in caso di attivazione di un piano con frequenza di erogazione annuale e a Euro 250,00 in caso di attivazione di un Piano con frequenza di erogazione semestrale.

L'erogazione delle prestazioni avviene in concomitanza con la Ricorrenza semestrale o annuale del Contratto¹⁵.

Si precisa che, anche nel caso in cui l'opzione sia stata attivata in un momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, la data di riferimento per l'erogazione della prestazione periodica programmata sarà la data di Ricorrenza annuale o semestrale del Contratto.

Il primo pagamento della prestazione periodica verrà effettuato a partire dalla ricorrenza semestrale o annuale successiva alla data ricezione della richiesta di attivazione del piano purché tra tale data e la ricorrenza di erogazione della prestazione periodica intercorrano almeno 15 giorni.

Qualora il Contraente versi un Premio Aggiuntivo nel corso della durata del piano, potrà decidere se far rientrare tale Premio Aggiuntivo nel piano. In questo modo l'importo della prestazione periodica verrà aumentato. In tal caso la nuova prestazione periodica verrà erogata a partire dalla ricorrenza semestrale o annuale successiva alla Data di Decorrenza del Premio Aggiuntivo purché tra tale data e la ricorrenza di erogazione della prestazione periodica intercorrano almeno 15 giorni.

L'erogazione della prestazione avviene tramite un'operazione di disinvestimento proporzionale di tutte le Quote degli OICR che compongono la Linea Portfolio Extra. Le Quote corrispondenti alla prestazione periodica verranno disinvestite proporzionalmente su tutti gli OICR che compongono la Linea Portfolio Extra.

Il calcolo delle Quote da disinvestire dalla Linea Portfolio Extra verrà effettuato utilizzando il valore della Quota degli OICR che compongono la Linea Portfolio Extra alla data della ricorrenza di erogazione mentre il disinvestimento sarà effettuato utilizzando il valore della Quota del terzo Giorno Lavorativo successivo al giorno della ricorrenza di erogazione della prestazione periodica.

Il pagamento della prestazione è effettuato con bonifico bancario, sul conto corrente intestato al Contraente indicato nella richiesta di attivazione del piano. Il conto corrente può essere modificato, a condizione che sia sempre intestato al Contraente. L'importo verrà liquidato al netto delle imposte previste per legge.

Attività in corso di Contratto

In corso di Contratto il Contraente può:

- revocare il piano;
- attivare un nuovo piano se il precedente sia scaduto o sia stato dallo stesso revocato;
- modificare l'importo della prestazione periodica nonché la frequenza di erogazione.

Il pagamento della prestazione verrà interrotto nel caso in cui il piano sia scaduto o revocato dal Contraente e in caso di esaurimento per totale disinvestimento delle Quote degli OICR collegati alla Linea Portfolio Extra.

Nel corso di un anno solare è consentita una sola operazione di attivazione del piano a seguito di disattivazione.

La data di efficacia della revoca, nuova attivazione o modifica dell'importo e/o della frequenza avranno effetto a partire dalla ricorrenza semestrale o annuale successiva purché la richiesta pervenga a Zurich con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto a tale ricorrenza semestrale o annuale.

Articolo 15 - Beneficiari

15.1 Designazione dei Beneficiari

Il Contraente, salva sua espressa diversa volontà, designa in forma nominativa il/i Beneficiario/i cui spetta la prestazione in caso di decesso dell'Assicurato. La designazione in forma nominativa del/i Beneficiario/i contiene i dati anagrafici completi dello/gli stesso/i, incluso il codice fiscale e/o la partita IVA italiana o estera e i relativi recapiti anche di posta elettronica.

Qualora il Contraente, per sua espressa volontà, voglia designare il/i Beneficiario/i in forma generica anziché nominativa, Zurich potrà incontrare maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca del/i Beneficiario/ i.

In nessun caso è prevista e consentita la possibilità di designare "Beneficiari segreti", diversi dalla forma generica, ovvero soggetti il cui nominativo non è conosciuto da Zurich sino al momento della prestazione.

Il Contraente, in caso di specifiche esigenze di riservatezza, potrà indicare i dati anagrafici di un referente terzo, diverso dal/il Beneficiario/i, a cui Zurich potrà far riferimento in caso di decesso dell'Assicurato.

La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali modifiche o revoche devono essere comunicate a Zurich per iscritto o disposte per testamento.

La designazione potrà essere revocata o modificata dal Contraente in qualsiasi momento ad eccezione dei seguenti casi:

¹⁵ Ad esempio, se la decorrenza del contratto è il 15 gennaio, il pagamento della prestazione periodica con frequenza annuale avverrà il 15 gennaio di ogni anno. Nel caso in cui il contraente abbia scelto la frequenza semestrale il pagamento avverrà il 15 giugno e il 15 gennaio di ogni anno.

- (i) dopo che il Contraente abbia comunicato per iscritto a Zurich di rinunciare al diritto di revoca ed il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Zurich di accettare il beneficio; e
- (ii) in seguito al verificarsi dell'evento assicurato, qualora il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Zurich la propria intenzione di richiedere il beneficio.

Gli eredi del Contraente non possono modificare la designazione del Beneficiario dopo il decesso del Contraente. Nel caso previsto dal punto (i) che precede, e dopo il decesso del Contraente, il Recesso, il Riscatto totale o il Riscatto parziale, la costituzione di pegno, vincolo e cessione del Contratto richiedono il consenso scritto del/i Beneficiario/i. In mancanza di espressa designazione, Beneficiario delle prestazioni di Zurich è il Contraente medesimo o, qualora quest'ultimo coincida con l'Assicurato, gli eredi testamentari o, in mancanza, i suoi eredi legittimi.

15.2 Designazione di più di un Beneficiario

Qualora il Contraente **designi espressamente più di un Beneficiario**, la ripartizione percentuale del beneficio tra i diversi Beneficiari dovrà essere specificata in modo chiaro per iscritto. In assenza di precise indicazioni, la ripartizione del beneficio avverrà in parti uguali.

15.3 Designazione degli eredi come Beneficiari

Il Contraente può individuare i Beneficiari **con il generico riferimento agli eredi** (siano essi legittimi o testamentari), indicando **espressamente le quote per la ripartizione delle prestazioni assicurative. Tali criteri di ripartizione possono essere comunicati a Zurich in qualsiasi momento, oppure riportati nel testamento.**

In mancanza di tale indicazione Zurich farà riferimento alle norme civilistiche (o al testamento) **soltanto per l'individuazione** corretta dei Beneficiari, mentre il beneficio sarà suddiviso tra gli stessi **in parti uguali**.

15.4 Decesso di un Beneficiario

Qualora un Beneficiario muoia prima dell'Assicurato, salvo il caso di designazione irrevocabile di cui all'art. 15.1, il Contraente deve aggiornare la designazione dei Beneficiari.

In mancanza, Zurich ripartirà il beneficio di competenza del Beneficiario deceduto tra gli **eredi legittimi o testamentari di quest'ultimo** come segue:

1. Nel caso di designazione di più di un Beneficiario ai sensi del precedente articolo 15.2: in parti uguali;
2. Nel caso di designazione degli eredi come Beneficiari ai sensi del precedente articolo 15.3: secondo le norme civilistiche sulla rappresentazione di cui agli articoli 467 e seguenti del Codice Civile o quelle in materia di legittimari di cui agli articoli 536 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 16 - Pagamenti

16.1 Pagamenti del Capitale in caso di Decesso

Valutazione di Zurich e pagamento

Il termine entro il quale viene effettuato il pagamento del Capitale in caso di Decesso varia a seconda che i Beneficiari abbiano trasmesso tutta la documentazione a loro richiesta oppure no, come indicato di seguito.

Se i Beneficiari hanno trasmesso tutta la documentazione elencata al successivo Art. 16.3 lettera b) operano i seguenti termini:

- 1) In caso di esito positivo della valutazione svolta sulla completezza e correttezza della documentazione ricevuta e verificata l'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento, Zurich eseguirà il pagamento del Capitale in caso di Decesso entro 30 (trenta) giorni:
 - dalla data in cui Zurich ha ricevuto la richiesta di liquidazione - dalla data in cui sia possibile calcolare il Controvalore delle Quote della parte di premi collegata alle Linee Portfolio Extra nel caso in cui il Beneficiario abbia dichiarato di non accettare il *fair value* ai sensi di quanto previsto all'articolo 2.3.
- 2) In caso di esito negativo della valutazione svolta sulla completezza e correttezza della documentazione ricevuta, Zurich comunica ai Beneficiari gli eventuali esiti negativi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di liquidazione.

La data di ricezione della richiesta di liquidazione coincide con quella di ricevimento da parte di Zurich, oppure con la data di ricezione da parte dell'intermediario, se antecedente.

Le richieste di pagamento presentate con documentazione incompleta potrebbero prolungare i tempi di liquidazione.

Solo nel caso in cui i Beneficiari abbiano

- trasmesso a Zurich la dichiarazione scritta di impossibilità a reperire tutta o parte della documentazione relativa al decesso; oppure
- sottoscritto idonee richieste e autorizzazioni e conferito specifica procura a Zurich ai sensi del successivo Articolo 16.3 lettera b)

Zurich comunicherà ai Beneficiari gli eventuali esiti negativi della valutazione svolta o, in caso di esito positivo, provvederà a pagare il Capitale in caso di Decesso entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione elencata al successivo articolo 16.3 lettere (b) A, (b) B, (b) D e, relativamente all'Art. 16.3 lettera (b) C dal ricevimento di:

- Documentazione disponibile e
- Dichiarazione scritta di impossibilità a reperire tutta o parte della documentazione relativa al decesso (nella forma di una dichiarazione scritta) e/o
- Richieste e autorizzazioni o specifica procura a Zurich

La data di ricezione della documentazione coincide con quella di ricevimento da parte di Zurich, oppure con la data di ricezione da parte dell'intermediario, se antecedente.

Entro i limiti di tempo sopra specificati Zurich potrà formulare l'eventuale richiesta di documentazione probatoria ulteriore come previsto all'articolo 16.3 lettera (b) E. In tal caso Zurich comunicherà ai Beneficiari gli eventuali esiti negativi della valutazione svolta o, in caso di esito positivo, provvederà a pagare il Capitale in caso di decesso entro 14 giorni dal ricevimento di tale documentazione.

Qualora il pagamento non fosse eseguito entro i limiti di tempo sopra specificati per motivi diversi da casi di forza maggiore, Zurich sarà tenuta a corrispondere gli interessi di ritardato pagamento maturati al tasso di interesse legale vigente.

Il pagamento da parte di Zurich, relativo al Capitale in Caso di Decesso a fronte del presente articolo sarà effettuato in un'unica soluzione con bonifico bancario sul conto corrente dei/del Beneficiari/o aperto nello stesso Stato in cui i/il Beneficiari/o hanno/ha la residenza fiscale, al termine del processo di liquidazione.

16.2 Pagamenti del capitale in caso di Riscatto Totale/Parziale

Zurich esegue i pagamenti entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione inviata a Zurich con le modalità indicate all'articolo 24 purché corredata dalla documentazione descritta al seguente articolo 16.3 lettera a).

Zurich esegue i pagamenti tramite bonifico bancario sul c/c del Contraente aperto nello stesso Stato in cui il Contraente ha la residenza fiscale.

La data di ricezione della richiesta di riscatto coincide con quella di ricevimento da parte di Zurich, oppure con la data di ricezione da parte dell'intermediario, se antecedente.

Le richieste di pagamento presentate con documentazione incompleta potrebbero prolungare i tempi di liquidazione.

Qualora il pagamento non fosse eseguito entro il limite di tempo sopra specificato per motivi diversi da casi di forza maggiore, Zurich sarà tenuta a corrispondere gli interessi di ritardato pagamento maturati al tasso di interesse legale vigente.

16.3 Documentazione richiesta da Zurich per procedere ai pagamenti

La richiesta di pagamento dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a) in caso di Riscatto Totale/Parziale o di attivazione del Piano di erogazione di Prestazioni periodiche:

- richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente compilata anche attraverso gli appositi moduli disponibili presso l'intermediario completa, nel caso di liquidazione a mezzo bonifico bancario, dell'indicazione degli estremi del conto corrente bancario su cui accreditare la prestazione;
- fotocopia del codice fiscale e di un documento d'identità in corso di validità del Contraente;
- nel caso in cui l'Assicurato non coincida con il Contraente, fotocopia della carta d'identità dell'Assicurato in corso di validità, o altro documento equivalente, che dimostri che l'Assicurato è ancora in vita.

b) in caso di decesso dell'Assicurato:

A seguito del decesso dell'Assicurato, i Beneficiari designati ai sensi dell'art. 15 o, nel caso di decesso degli stessi, i loro eredi (i "Beneficiari" o il "Beneficiario") dovranno inviare a Zurich la documentazione di seguito specificata, all'indirizzo specificato all'Art. 24 ovvero inoltrarli alla stessa per il tramite degli intermediari.

A. Richiesta di pagamento

La richiesta di pagamento, sottoscritta da ciascun Beneficiario dovrà contenere le seguenti informazioni:

- nome, cognome e codice fiscale di ciascun Beneficiario e, relativamente ai Beneficiari che non siano anche Contraenti della Polizza, copia del tesserino contenente il codice fiscale;
- copia di documento di identità di ciascun Beneficiario in corso di validità anche alla data di pagamento da parte della Società;
- IBAN di ciascun Beneficiario;
- nome, cognome e (se conosciuto) codice fiscale dell'Assicurato;
- nome, cognome e (se conosciuto) codice fiscale del Contraente;
- numero di Polizza (se conosciuto);
- dichiarazione sottoscritta da ciascun Beneficiario contenente i dati richiesti dalla normativa F.A.T.C.A. (acronimo di "Foreign Account Tax Compliance Act") e in materia di scambio automatico di informazioni fiscali (c.d. normativa DAC2 e CRS);
- dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali sottoscritta da ciascun Beneficiario (ai sensi della normativa in materia di privacy);
- dichiarazione contenente i dati richiesti dalla normativa antiriciclaggio sottoscritte da ciascun Beneficiario.

Il Contraente per sé e per conto degli aventi diritto prende atto che i contenuti della richiesta di pagamento potrebbero variare nel corso della durata del Contratto, anche a seguito di variazione alle norme applicabili allo stesso. In tali casi, Zurich informerà il Contraente e l'eventuale Beneficiario irrevocabile conformemente a quanto stabilito all'art. 30 "Modifiche contrattuali".

Al fine di agevolare i Beneficiari, Zurich mette a disposizione degli stessi presso l'intermediario e sul proprio sito internet un fac simile di richiesta, per coloro che ritengono di farne uso.

Zurich si riserva di chiedere l'originale della polizza qualora il Beneficiario intenda far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto in possesso da Zurich o qualora questa contesti l'autenticità della polizza o di altra documentazione contrattuale che il Beneficiario intenda far valere.

B. Certificato di morte dell'Assicurato

Certificato relativo al decesso emesso dall'ufficiale di stato civile.

C. Documentazione relativa al decesso

Certificato del medico di base con anamnesi e data della diagnosi di tutte le patologie.

I Beneficiari – al fine di agevolare il pagamento da parte della Società – potranno inviare, qualora disponibile, anche il modulo ISTAT relativo al decesso redatto e sottoscritto dal medico competente.

Qualora la documentazione elencata in questo paragrafo non sia reperibile o il Beneficiario non riesca ad ottenerla dai soggetti terzi competenti a produrla, come nel caso in cui non abbia titolo legale in base alle leggi vigenti (ad esempio Beneficiari non legati da vincoli familiari con l'Assicurato), il Beneficiario produrrà a Zurich una dichiarazione scritta di impossibilità a reperire la documentazione relativa al decesso. Il Contraente prende atto che Zurich, in virtù di mandato conferito dall'Assicurato anche nell'interesse di Zurich al momento della sottoscrizione del Contratto, a sua discrezione potrà attivarsi direttamente, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, al fine di ottenere l'eventuale documentazione non prodotta dai soggetti terzi competenti a produrla.

Inoltre il Beneficiario avrà la facoltà di sottoscrivere idonee richieste e autorizzazioni e conferire specifica procura affinché Zurich nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, possa richiedere la documentazione stessa.

Zurich potrà altresì attivarsi per reperire ogni ulteriore documentazione di carattere sanitario, amministrativo o giudiziario che consenta a Zurich di ricostruire l'esattezza e la completezza delle cause del decesso e/o delle dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato relative alle circostanze che hanno influito sulla valutazione del rischio anche tramite utilizzo del mandato conferito dall'Assicurato e dal Beneficiario.

D. Documentazione relativa ai Beneficiari e loro designazione

1a) Se il Contraente non ha lasciato testamento, i Beneficiari dovranno inviare, alternativamente e a loro scelta, uno dei seguenti documenti dal quale risulti che il Contraente non ha lasciato testamento:

- atto notorio redatto da un notaio o presso un tribunale

oppure

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata innanzi ad un pubblico ufficiale e contenente il consenso affinché la Società ne faccia uso secondo quanto disposto, anche in termini di sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

1b) Se il Contraente ha lasciato testamento, copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento redatto da un pubblico ufficiale che precisi che il testamento sia l'ultimo che si conosce, abbia i requisiti di validità di forma e non sia stato impugnato da alcuno.

2) Se la designazione del beneficio sia stata fatta dal Contraente genericamente a favore degli eredi (ossia, sia priva di qualsiasi riferimento a specifici soggetti), i Beneficiari dovranno inviare, alternativamente e a loro scelta, uno dei seguenti documenti dal quale risulti chi sono gli eredi (siano essi legittimi o testamentari):

- atto notorio redatto da un notaio o presso un tribunale

oppure

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata innanzi ad un pubblico ufficiale e contenente il consenso affinché la Società ne faccia uso secondo quanto disposto, anche in termini di sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

Inoltre, nel caso di eredi testamentari, i Beneficiari dovranno inviare copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento redatto da un pubblico ufficiale che precisi che il testamento sia l'ultimo che si conosce, abbia i requisiti di validità di forma e non sia stato impugnato da alcuno.

3) Nel caso di Beneficiari minorenni e/o incapaci e/o sottoposti ad amministrazione di sostegno, il Beneficiario dovrà fornire copia autenticata del decreto del Giudice Tutelare che:

(i) autorizza la riscossione degli importi spettanti;

(ii) individua il soggetto titolato a sottoscrivere la richiesta di pagamento indicata al punto A precedente;

(iii) indica il conto corrente relativo alla tutela su cui effettuare l'accredito.

Il pagamento verrà effettuata tramite accredito delle somme sul conto corrente relativo alla tutela ed individuato nel provvedimento del Giudice Tutelare.

4) Nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato anche a favore degli eredi del Beneficiario, gli stessi dovranno fornire, alternativamente e a loro scelta, uno dei seguenti documenti dal quale risulti chi sono gli eredi del Beneficiario (siano essi legittimi o testamentari):

- atto notorio redatto da un notaio o presso un tribunale

oppure

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata innanzi ad un pubblico ufficiale e contenente il consenso affinché la Società ne faccia uso secondo quanto disposto, anche in termini di sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

Inoltre, nel caso di eredi testamentari, copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento del Beneficiario redatto da un pubblico ufficiale che precisi che il testamento sia l'ultimo che si conosce, abbia i requisiti di validità di forma e non sia stato impugnato da alcuno.

Nel caso in cui il Capitale in caso di Decesso risulti superiore a Euro 200.000,00 il Beneficiario o i suoi eredi dovranno inviare obbligatoriamente l'atto notorio redatto da un notaio o presso un tribunale.

Al fine di agevolare i Beneficiari, Zurich mette a disposizione degli stessi presso gli intermediari e sul proprio sito internet un fac simile di dichiarazione sostitutiva sulle cause del decesso, per coloro che ritengono di farne uso.

5) Richiesta di ulteriore documentazione probatoria

In presenza di particolari esigenze istruttorie e liquidative Zurich avrà la facoltà di richiedere ai Beneficiari – una sola volta e nel rispetto delle tempistiche indicate al precedente articolo 16.1 - ulteriore specifica documentazione probatoria a condizione che:

- tale documentazione sia indispensabile per la valutazione della richiesta di pagamento
- Zurich sia nella impossibilità di recuperare direttamente tale documentazione
- la richiesta sia adeguatamente motivata

Nell'ambito di tale facoltà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Zurich, al solo fine di individuare correttamente il/i Beneficiario/i della prestazione, potrebbe richiedere una dichiarazione che attesti se sia stato pronunciato un giudizio di separazione fra l'Assicurato e il/la coniuge qualora questa non sia già contenuta nell'atto notorio o nella dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio.

Zurich comunicherà ai Beneficiari gli eventuali esiti negativi della valutazione svolta o, in caso di esito positivo, provvederà a pagare il Capitale in caso di Decesso entro 14 giorni dal ricevimento di tale documentazione.

Zurich, in forza del mandato ricevuto dall'Assicurato o della procura ricevuta dal/i Beneficiario/i, ha titolo di chiedere il rimborso dei costi eventualmente sostenuti per il reperimento della documentazione medica di cui alla precedente lettera C. Tali costi saranno trattenuti a titolo di spese dall'importo del Capitale in caso di Decesso.

Sezione IV

Premi e costi

Articolo 17 - Premi

Il Contraente deve pagare quantomeno il Premio Unico Iniziale. Il Premio Unico Iniziale può essere successivamente integrato con Premi Aggiuntivi. I Premi Aggiuntivi possono essere versati in ogni momento, a discrezione del Contraente, o sulla base di un Piano di Versamenti Programmati.

L'ammontare minimo del Premio Unico Iniziale è pari a Euro 20.000,00.

Per tutta la durata del Contratto l'ammontare dei Premi Versati complessivamente dal Contraente, al netto di eventuali importi riscattati, non può superare l'ammontare di Euro 10.000.000,00.

Si precisa che qualora l'Assicurato o il Contraente siano anche Assicurato o Contraente di uno o più contratti *unit linked* sottoscritti con Zurich, la somma dei Premi Versati complessivamente su tutti i contratti (Premio Unico Iniziale e Premi Aggiuntivi) non potrà superare l'importo di Euro 10.000.000,00.

17.1 Premi Aggiuntivi

Il Contraente ha facoltà di versare Premi Aggiuntivi in ogni momento, purché di importo non inferiore a Euro 2.400,00 e fino ad un ammontare totale (comprensivo dell'ammontare del Premio Unico Iniziale) che non può superare Euro 10.000.000,00 durante la vita del Contratto.

In relazione a ciascun Premio Aggiuntivo, la Data di Decorrenza corrisponde al secondo Giorno Lavorativo immediatamente successivo al Giorno Lavorativo in cui, entro le ore 12 (ora italiana), Zurich i) riceve la richiesta di versamento del Premio Aggiuntivo debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte e ii) il Premio Aggiuntivo risulta interamente versato, accreditato e disponibile sul conto corrente bancario di Zurich. Fermo restando che le condizioni devono verificarsi entrambe, ove anche una sola si verifichi oltre le ore 12 (ora italiana) di un Giorno Lavorativo, si considerano verificate entrambe il Giorno Lavorativo immediatamente successivo e pertanto la Data di Decorrenza corrisponde al secondo Giorno Lavorativo successivo a tale data.

Se il Contraente inoltra più Richieste di versamento di Premi Aggiuntivi nel medesimo giorno in relazione a un unico Contratto, Zurich darà esecuzione ad una richiesta per ciascun Giorno Lavorativo nell'ordine e secondo le disposizioni date dal Contraente.

17.2 Piano di Versamenti Programmati

I Premi Aggiuntivi possono essere versati anche tramite un Piano di Versamenti Programmati strutturato secondo i seguenti parametri:

Tabella 2

| Frequenza del versamento | Importo minimo del premio* |
|--------------------------|----------------------------|
| Mensile | 200,00 Euro |
| Trimestrale | 600,00 Euro |
| Semestrale | 1.200,00 Euro |
| Annuale | 2.400,00 Euro |

*Zurich potrà variare gli importi minimi informando preventivamente il Contraente.

Il Contraente che intende attivare un Piano di Versamenti Programmati deve stabilire la frequenza e l'importo dei versamenti.

Il Contraente può interrompere il pagamento dei Premi Aggiuntivi in ogni momento, senza oneri o penalità di alcun genere.

Il Contraente potrà modificare in qualsiasi momento la frequenza e l'importo del piano dei versamenti programmati.

In caso di Switch da una Linea Portfolio Extra Guidata verso una Linea Portfolio Extra Libera gli eventuali Premi Aggiuntivi versati sulla base di un Piano di Versamenti Programmati successivamente alla Richiesta di Switch si intenderanno investiti nella medesima allocazione indicata dal Contraente nella richiesta di Switch.

17.3 Rifiuto del pagamento di Premi Aggiuntivi

In ogni momento Zurich può decidere di non accettare il versamento di Premi Aggiuntivi, anche se effettuati mediante un Piano di Versamenti Programmati già iniziato.

In tal caso, Zurich restituirà al Contraente il Premio Aggiuntivo eventualmente già versato. Il Premio Aggiuntivo verrà accreditato sul conto corrente bancario del Contraente da cui è stato effettuato il versamento del Premio oppure sul conto corrente del soggetto legittimato alla ricezione, i cui dati identificativi saranno indicati sul modulo con cui è disposto il versamento del Premio Aggiuntivo. In nessun caso la restituzione del Premio Aggiuntivo sarà eseguita a mezzo di denaro contante.

17.4 Modalità di versamento

Il Premio Unico Iniziale e gli eventuali Premi Aggiuntivi versati al di fuori di un Piano di Versamenti Programmati saranno versati ciascuno in un'unica soluzione mediante i) bonifico bancario a favore di Zurich Investments Life S.p.A., ii) assegno circolare o bancario munito di clausola di non trasferibilità emesso a favore di Zurich Investments Life S.p.A., iii) carte di debito (bancomat o carte prepagate) o carta di credito, ove ciò sia tecnicamente possibile.

Il versamento di Premi Aggiuntivi mediante un Piano di Versamenti Programmati può essere eseguito **esclusivamente mediante disposizione di bonifico permanente a favore di Zurich.**

Non è in alcun caso ammesso il pagamento a mezzo denaro contante.

17.5 Modalità di investimento dei Premi

- a) Al momento della sottoscrizione della Proposta, se il Contraente ha indicato nel relativo modulo una Linea Portfolio Extra Guidata, il Premio Unico Iniziale comprensivo del Bonus d'investimento viene investiti nella Linea Portfolio Extra Guidata scelta. Se il Contraente ha scelto la Linea Portfolio Extra Libera, deve scegliere gli OICR a cui destinare il Premio Unico Iniziale (da un minimo di 2 fino ad un massimo di 10) e le relative percentuali di investimento, fermo restando che la percentuale minima di premio investibile in ciascun OICR è pari al 5%. I Premi sono investiti secondo le indicazioni del Contraente.
- b) al momento del versamento del Premio Aggiuntivo versato al di fuori di un Piano di Versamenti Programmati, se il Contratto è collegato a una Linea Portfolio Extra Guidata, il Premio Unico Aggiuntivo è investito in quella Linea. Se al momento del versamento il Contratto è collegato alla Linea Portfolio Extra Libera, il Contraente, nella richiesta di versamento, può scegliere gli OICR (da un minimo di 1 fino ad un massimo di 10 OICR per singolo Premio) a cui destinare il Premio Aggiuntivo. In questo caso il Contraente deve indicare le percentuali di investimento in ciascun OICR, fermo restando che la percentuale minima di premio investibile in ciascun OICR è pari al 5%.
- c) al momento dell'attivazione del Piano di Versamenti Programmati, se il Contratto è collegato a una Linea Portfolio Extra Guidata, i Premi Aggiuntivi sono destinati ad essere investiti in quella Linea. Se al momento dell'attivazione del Piano di Versamenti Programmati, il Contratto è collegato alla Linea Portfolio Extra Libera, il Contraente, quando presenta la relativa richiesta, può scegliere gli OICR (da un minimo di 1 fino ad un massimo di 10 OICR per singolo premio) a cui destinare i Premi Aggiuntivi. In questo caso il Contraente deve indicare le percentuali di investimento in ciascun OICR, fermo restando che la percentuale minima di premio investibile in ciascun OICR è pari al 5%. In qualsiasi momento successivo all'attivazione del Piano di Versamenti Programmati il Contraente ha facoltà di cambiare l'allocazione dei Premi Aggiuntivi con le modalità previste dal Contratto.

In ogni caso non è possibile:

- **modificare la Linea Portfolio Extra scelta al momento di sottoscrizione della Proposta (ad esempio passando da una Linea Portfolio Extra Guidata ad un'altra) quando vengono versati Premi Aggiuntivi;**
- **superare l'importo massimo di Premi che il Contraente può investire in ciascun OICR di cui alla Linea Portfolio Extra Libera, che non potrà in ogni caso essere superiore a Euro 2 milioni.**

Articolo 18 - Costi

A. Costi gravanti direttamente sul Contraente

18.1 Costi gravanti sul Premio

Il Contratto non prevede costi gravanti direttamente sul Premio Versato.

Zurich Portfolio extra prevede che sia Zurich ad anticipare il costo di distribuzione. Il costo viene poi addebitato (senza né interessi, né oneri aggiuntivi) con periodicità mensile al Contraente, attraverso la cancellazione proporzionale delle Quote.

Il costo di distribuzione è pari al 4,00% addebitato **in modo rateizzato** nei primi 5 anni e ricompreso nel costo di gestione indicato al successivo articolo 18.2 tabella 3, A).

18.2 Commissione di Gestione del Contratto

Zurich applica annualmente la **Commissione di Gestione del Contratto** a copertura dei costi sostenuti nell'ambito dell'attività di composizione, monitoraggio trimestrale e ribilanciamento delle Linee Portfolio Extra e di monitoraggio annuale degli OICR collegabili al Contratto.

La **Commissione di Gestione** del Contratto è calcolata, per ciascun Premio, sul Controvalore delle Quote degli OICR della Linea Portfolio Extra tenendo conto del tempo trascorso tra la Data di Decorrenza di ciascun Premio e la Data di Deduzione dei Costi. La Tabella che segue indica le modalità di calcolo della Commissione di Gestione del Contratto.

Tabella 3

| Linee Guidate | Costo di gestione annuale | | Linea Libera | Costo di gestione annuale | |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------|--|---------------------------|-------------|
| | Primi 5 anni | Dal 6° anno | | Primi 5 anni | Dal 6° anno |
| Linea Portfolio Extra Dinamica | 2,85% | 2,05% | Fondi categoria "Azionari" | 2,85% | 2,05% |
| Linea Portfolio Extra Bilanciata | 2,75% | 1,95% | Fondi categoria "Alternativi" e "Bilanciati" | 2,75% | 1,95% |
| Linea Portfolio Extra Equilibrata ESG | 2,75% | 1,95% | Fondi categoria "Obbligazionari" | 2,30% | 1,50% |
| Linea Portfolio Extra Moderata | 2,75% | 1,95% | Fondi categoria "Liquidità" | 1,60% | 0,80% |
| Linea Portfolio Extra Prudente | 2,30% | 1,50% | | | |

La **Commissione di Gestione** del Contratto è dedotta tramite cancellazione di Quote degli OICR che compongono la Linea Portfolio Extra il terzo Giorno Lavorativo di ogni mese (di seguito "Data di Deduzione dei Costi") utilizzando l'ultimo valore della Quota disponibile di ciascun OICR. Per le Linee Portfolio Extra Guidate, la cancellazione delle Quote è effettuata in misura proporzionale su tutti gli OICR che compongono la Linea Portfolio Extra, in modo tale da mantenere inalterata la ripartizione percentuale delle Quote tra i diversi OICR e dunque la composizione della Linea Portfolio Extra. Per la Linea Portfolio Extra Libera, la cancellazione delle Quote è effettuata in misura proporzionale sugli OICR di ciascuna categoria.

La Commissione di Gestione del Contratto comprende un costo relativo alla copertura in caso di decesso, che varia in funzione della Linea Portfolio Extra Guidata scelta dal Contraente o, in caso di Linea Portfolio Extra Libera a seconda degli OICR scelti dal Contraente per comporre la Linea. **Il costo relativo alla copertura in caso di decesso quindi non si aggiunge, ma è compreso nella Commissione di Gestione del Contratto.**

La Tabella che segue indica il costo relativo alla copertura in caso di decesso a seconda della Linea Portfolio Extra scelta dal Contraente.

Tabella 4

| Linea Guidata/categoria fondi della Linea Libera | Costo per la copertura assicurativa |
|---|-------------------------------------|
| "Linea Portfolio Extra Dinamica" e fondi categoria "Azionari" della Linea Libera | 0,20% |
| "Linea Portfolio Extra Moderata", "Linea Portfolio Extra Equilibrata ESG", "Linea Portfolio Extra Bilanciata" e fondi categoria "Alternativi" e "Bilanciati" della Linea Libera | 0,20% |
| "Linea Portfolio Extra Prudente" e fondi categoria "Obbligazionari" della Linea Libera | 0,15% |
| Fondi categoria "Liquidità" della Linea Libera | 0,15% |

In caso di decesso dell'Assicurato, Riscatto totale o parziale e Switch, l'importo relativo alla Commissione di Gestione del Contratto maturato e non liquidato verrà trattenuto dall'importo da liquidare/trasferire. Tale importo è calcolato dividendo la Commissione dovuta annualmente per il numero di giorni tra la data dell'ultimo prelievo mensile della Commissione di Gestione del Contratto e la Data di Notifica del Decesso, la data di richiesta di Riscatto Totale o Parziale e la data di richiesta di Switch.

18.3 Costi gravanti sugli OICR collegati al Contratto.

I costi gravanti sugli OICR collegabili al Contratto sono dettagliatamente descritti nel regolamento di ciascun OICR. Su tali OICR possono gravare vari tipi di commissioni, quali quelle dirette, di incentivo o performance e gli altri costi/spese indicati nei regolamenti/prospetti e nei documenti informativi degli OICR.

18.4 Utilità retrocesse dalle Società di Gestione

In alcuni casi le Società di Gestione degli OICR trasferiscono a Zurich una parte delle somme percepite come commissioni di gestione degli OICR. Zurich trasferirà al Contraente l'ammontare di questi pagamenti (le "**Utilità Retrocesse**").

In occasione dell'invio del documento unico di rendicontazione annuale, Zurich comunicherà al Contraente la somma degli importi eventualmente erogati a titolo di Utilità Retrocesse mensili nel corso dell'anno solare di riferimento.

18.5 Distribuzione dei dividendi

Alcuni OICR distribuiscono dividendi¹⁶. I dividendi, se distribuiti, sono pagati dalla Società di gestione a Zurich. Qualora il Contratto sia collegato ad un OICR che distribuisce dividendi Zurich trasferisce al Contraente una somma (il **"Bonus Proventi"**) di valore uguale a quello dei dividendi che la Società di Gestione distribuisce a Zurich, al netto di ogni eventuale tassazione.

Zurich reinveste il Bonus Proventi aumentando il numero delle Quote dell'OICR interessato, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data in cui la Società di Gestione abbia pagato a Zurich i dividendi spettanti. Il Bonus Proventi è trasferito al Contraente che detiene Quote nell'OICR interessato alla data di dichiarazione dei dividendi¹⁷.

Qualora, a seguito di un'operazione di Switch/ Riscatto parziale/Ridirezionamento pervenuta prima della data di pagamento del Bonus Proventi, l'OICR che distribuisce i dividendi non sia più disponibile all'allocatione del Bonus Proventi, la Società reinveste il bonus proventi tra i diversi OICR disponibili secondo i criteri di allocatione conseguenti alla richiesta di Switch, Riscatto parziale/Ridirezionamento.

In occasione dell'invio del documento unico di rendicontazione annuale la Società comunica al Contraente la somma degli importi erogati a titolo di Bonus Proventi nel corso dell'anno solare di riferimento.

Sezione V

Durata della copertura

Articolo 19 - Durata

Il Contratto è a vita intera, la sua durata pertanto coincide con la vita dell'Assicurato salvo che il Contraente:

- i) richieda il Riscatto totale ai sensi dell'articolo 12;
- ii) receda dal Contratto ai sensi del successivo articolo 21.2.

Il Contratto sarà efficace dalla Data di Decorrenza indicata nella Lettera di Accettazione della Proposta che Zurich si impegna ad inviare al Contraente.

Articolo 20 - Conclusione e Decorrenza del Contratto

20.1 Conclusione del Contratto

Il Contraente che intende concludere il Contratto deve inviare a Zurich la Proposta, sottoscritta e completa di tutte le informazioni e documenti richiesti dalla vigente normativa.

Il Contratto si considera concluso nel momento in cui il Contraente, dopo avere inviato la Proposta, riceve da parte di Zurich la Lettera di Accettazione.

Zurich può non accettare la Proposta del Contraente a propria totale discrezione. In tal caso, Zurich invierà al Contraente una Lettera di Mancata Accettazione. Zurich restituirà al Contraente il Premio Unico Iniziale già corrisposto, non oltre il settimo Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del Contraente, della Lettera di Mancata Accettazione. L'importo verrà accreditato sul conto corrente del Contraente da cui è stato effettuato il versamento del Premio oppure sul conto corrente del soggetto legittimato alla restituzione, i cui dati identificativi devono essere riportati sulla Proposta. In nessun caso la restituzione del Premio Unico Iniziale sarà eseguita a mezzo di denaro contante.

20.2 Data di Decorrenza del Contratto

Salvo il caso in cui Zurich abbia comunicato che non intende accettare la Proposta, la Data di Decorrenza del Contratto è il secondo Giorno Lavorativo immediatamente successivo al Giorno Lavorativo in cui sono rispettati i seguenti due adempimenti: i) Zurich riceve dal Contraente, entro le ore 12 (ora italiana), la Proposta compilata e sottoscritta correttamente e completa di tutte le informazioni e dei documenti richiesti dalla vigente normativa e ii) il Premio Unico Iniziale risulta interamente versato, accreditato e disponibile sul conto corrente bancario di Zurich.

Ove le condizioni si verificano oltre le ore 12 (ora italiana) di un Giorno Lavorativo, la Data di Decorrenza è posticipata al Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

Il Contratto sarà efficace dalla Data di Decorrenza indicata nella Lettera di Accettazione della Proposta che Zurich si impegna ad inviare al Contraente.

Articolo 21 - Revoca della Proposta e Recesso del Contratto

21.1 Diritto di revoca della Proposta

Il Contraente può revocare la Proposta fino al momento in cui viene a conoscenza della Data di Decorrenza del Contratto, mediante richiesta scritta inviata a Zurich con lettera raccomandata A.R. o tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), con le modalità indicate nell'articolo 24 lettera a), contenente gli elementi identificativi della Proposta. Entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione

¹⁶ I dividendi sono pagamenti periodici effettuati dalle Società di Gestione ai sottoscrittori delle quote di OICR. Non tutti gli OICR distribuiscono dividendi.

¹⁷ È la data in cui la Società di Gestione dichiara la percentuale di dividendo che intende erogare.

Zurich rimborserà le somme eventualmente già incassate. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente che saranno calcolati, a partire dal termine stesso, sulla base del saggio di interesse legale in vigore.

21.2 Diritto di recesso del Contratto

Il Contraente ha diritto di recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla data di ricezione della Lettera di Accettazione della Proposta da Zurich.

Per l'esercizio del diritto di recesso il Contraente deve inviare una comunicazione scritta a Zurich Investments Life S.p.A. con lettera raccomandata A.R. o tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) con le modalità indicate nell'articolo 24 lettera a).

Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e Zurich da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto dalla **data di comunicazione di Recesso** che coincide con il secondo Giorno Lavorativo immediatamente successivo al Giorno Lavorativo in cui, entro le 12 (ora italiana), Zurich abbia ricevuto la richiesta di Recesso debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte.

Se la richiesta viene ricevuta da Zurich oltre le ore 12 (ora italiana) di un Giorno Lavorativo, la richiesta di recesso si intende ricevuta il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, Zurich rimborserà al Contraente il Controvalore delle Quote degli OICR che compongono la Linea alla data di comunicazione di recesso, ossia il prodotto tra il numero delle Quote di ciascun OICR che compone la Linea Portfolio Extra per il valore delle Quote di tali OICR del terzo Giorno Lavorativo successivo alla data di comunicazione di recesso, al netto delle eventuali imposte applicabili. Qualora la richiesta di recesso pervenga entro il giorno antecedente il giorno di conversione del Premio in Quote, Zurich rimborsa al Contraente il Premio versato nella Linea Portfolio Extra.

Decorso i termini di cui sopra sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente calcolati, a partire dal termine stesso, sulla base del saggio di interesse legale in vigore.

Nel caso in cui alla data di comunicazione di recesso siano in corso operazioni sulle Quote già disposte dal Contraente o da Zurich (ad esempio disinvestimenti, cambi di linea), la richiesta di recesso verrà processata una volta conclusa l'operazione in corso.

Nel caso in cui siano pervenute a Zurich nello stesso giorno più richieste da parte del singolo Contraente, Zurich darà esecuzione prima alle operazioni di investimento dei Premi, successivamente alle operazioni di Switch ed infine alle operazioni di disinvestimento. **È facoltà del Contraente indicare in tali casi un ordine di esecuzione diverso.**

Sezione VI

Altre disposizioni

Articolo 22 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze, relative a circostanze tali che Zurich non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, possono comportare – ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice civile – l'annullamento del Contratto ovvero il mancato riconoscimento, in tutto o in parte, delle prestazioni di cui al presente Contratto.

In ogni caso, l'inesatta indicazione della data di nascita dell'Assicurato comporta la rettifica delle prestazioni in base alla data corretta.

Articolo 23 - Cessione, pegno e vincolo

23.1 Cessione

Il Contraente ha la facoltà di cedere il Contratto solo con il consenso scritto di Zurich. Il Contraente che intende cedere il Contratto deve presentare a Zurich una richiesta di cessione sottoscritta da lui stesso (Contraente cedente) e dal soggetto a cui vuole cedere il Contratto (Contraente cessionario). Zurich, previa valutazione dell'idoneità del Contraente cessionario, in caso di consenso alla sostituzione del Contraente cedente, invierà entro 10 Giorni Lavorativi dalla ricezione della richiesta di cessione, una comunicazione di accettazione della cessione del Contratto, sia al Contraente cedente che al Contraente cessionario.

23.2 Pegno e vincolo

Il Contraente ha la facoltà di dare in pegno i crediti derivanti dal Contratto, ovvero vincolare il Contratto a favore di terzi, solo con il consenso scritto di Zurich.

Zurich, previo invio da parte del Contraente a Zurich della documentazione attestante la costituzione del pegno o del vincolo, firmata dal Contraente e, laddove esistenti, dai Beneficiari la cui designazione sia irrevocabile, in caso di consenso alla costituzione del pegno o del vincolo, entro 10 Giorni Lavorativi dalla ricezione della richiesta, effettua l'annotazione della costituzione del pegno o del vincolo formata dal creditore pignoratizio o dal vincolatario.

Il creditore pignoratizio o il soggetto in favore del quale è costituito il vincolo potrà esigere da Zurich il pagamento dei crediti derivanti dal Contratto, nei limiti di quanto garantito o vincolato, previa esibizione del mandato irrevocabile ad esso conferito dal Contraente e, laddove esistenti, dai Beneficiari la cui designazione sia irrevocabile.

Zurich può opporre al creditore pignoratizio, al soggetto in favore del quale è costituito il vincolo nonché al Contraente ceduto tutte le eccezioni derivanti dal Contratto nei confronti del Contraente.

Articolo 24 - Comunicazioni

(a) Comunicazioni a Zurich

Le comunicazioni relative alla richiesta di liquidazione in caso di **Recesso** devono essere inviate per iscritto a Zurich, tramite una delle seguenti modalità:

- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:

Zurich Investments Life S.p.A
Life Operations - ufficio Life Post Sales
Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano

oppure

- a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) specificando in oggetto "*recesso dal contratto*" al seguente indirizzo:

Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it

Le comunicazioni relative alla richiesta di liquidazione in caso di **Decesso, Riscatto Totale e Riscatto Parziale** devono essere inviate per iscritto a Zurich, tramite una delle seguenti modalità:

- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:

Zurich Investments Life S.p.A
Life Operations - ufficio Life Maturity & Surrenders
Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano

oppure

- a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) specificando in oggetto "*liquidazione delle prestazioni*" al seguente indirizzo:

Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it

Le comunicazioni relative alla richiesta di **Revoca della Proposta** devono essere inviate per iscritto a Zurich, tramite una delle seguenti modalità:

- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:

Zurich Investments Life S.p.A
Life Operations – ufficio Life Underwriting Services Individual Policies
Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano

oppure

- a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) specificando in oggetto "*revoca della proposta*" al seguente indirizzo:

Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it

Tutte le altre comunicazioni devono essere inviate, anche per il tramite del proprio intermediario, al seguente indirizzo:

Zurich Investments Life S.p.A
Customer Assistance, Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano
Telefono n. 02/59663000 -
email: customerlife@it.zurich.com

(b) Comunicazioni da Zurich

Zurich invia ai Contraenti le comunicazioni previste dalla normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita e dettagliate nella documentazione precontrattuale nonché quelle previste dal presente Contratto.

Il Contraente ha la facoltà di esprimere, tramite la compilazione di un apposito modulo, il proprio consenso alla trasmissione in formato elettronico, anziché cartacea, delle comunicazioni in corso di Contratto, fornendo un proprio indirizzo di posta elettronica esistente ed abilitato alla ricezione di messaggistica elettronica. **In qualsiasi momento il Contraente potrà revocare tale consenso e tornare alla ricezione delle comunicazioni in formato cartaceo.**

Zurich invierà le comunicazioni all'indirizzo del Contraente specificato in Proposta o successivamente indicato per iscritto dal Contraente nel corso della durata del Contratto. **L'obbligo informativo in capo a Zurich si riterrà assolto con l'invio delle comunicazioni all'ultimo indirizzo fornito dal Contraente.** Il Contraente deve pertanto comunicare tempestivamente per iscritto a Zurich qualsiasi variazione del proprio indirizzo fisico (residenza/domicilio) od elettronico (posta elettronica).

(c) Notifiche di reclami

Tutte le informazioni sulla presentazione di reclami sono contenute nel Documento contenente le informazioni chiave, nel DIP aggiuntivo e al seguente indirizzo internet www.zurich.it.

Articolo 25 - Legge applicabile e Competenza

Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana.

Qualora il Contraente e/o l'Assicurato e/o il/i Beneficiario/i sia/no qualificabile/i come "consumatore/i" ai sensi dell'art. 3, lett.a d.lgs. n. 206 del 2005 e s.m.i. ("codice del consumo"), qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

Articolo 26 - Periodo di Prescrizione

Ai sensi dell'articolo 2952, secondo comma, del Codice Civile, i diritti derivanti dal Contratto (diversi dal diritto al pagamento dei Premi) **si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.**

Le somme dovute, per Riscatto o per il verificarsi dell'evento assicurato, devono essere tassativamente richieste a Zurich entro dieci anni rispettivamente dalla data di richiesta di Riscatto o dalla data dell'evento.

Le somme non richieste entro dieci anni non potranno più essere liquidate ai richiedenti ma dovranno essere comunicate e devolute da Zurich al fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 343, legge 23 dicembre 2005, n. 266 e s.m.i..

Articolo 27 - Tasse e oneri

Le imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto.

Per le informazioni dettagliate sul regime fiscale applicabile al Contratto si rimanda alla documentazione precontrattuale.

Articolo 28 - Normativa relativa a FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e disposizioni concernenti lo Scambio Automatico di Informazioni, ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95

Zurich non offre consulenza sul trattamento fiscale del Contratto. Per ricevere maggiori informazioni e dettagli su quanto riportato di seguito, si prega di consultare un consulente fiscale.

Obbligo di identificazione

La normativa richiede che Zurich identifichi i Contraenti che siano cittadini statunitensi e/o abbiano la residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, e ne invii una comunicazione periodica alla Agenzia delle Entrate.

L'identificazione avviene in fase di assunzione della polizza ma anche durante tutta la vita del Contratto principalmente mediante una o più richieste di autocertificazione da parte del Contraente.

Ogni volta che la Zurich riterrà che siano intervenute variazioni rispetto ad una autocertificazione, ne richiederà una nuova, non considerando più valida la precedente.

Per esempio, Zurich potrà richiedere una nuova autocertificazione se verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che il Contraente sia un cittadino statunitense e/o che abbia residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia.

Obbligo di comunicazione

Se il Contraente diventa cittadino statunitense e/o acquisisce la residenza fiscale di uno Stato diverso dall'Italia, ha l'obbligo di comunicare tale cambiamento per iscritto a Zurich entro 60 giorni dall'evento che ha comportato la variazione. Se Zurich verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che il Contraente sia un cittadino statunitense e/o con residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, potrà richiedere maggiori informazioni e chiarimenti per determinare la sua effettiva posizione fiscale.

In caso di mancata o non corretta comunicazione o autocertificazione da parte del Contraente, nei termini sopraindicati, Zurich è obbligata a segnalare il Contraente all'Agenzia delle Entrate.

Contratto sottoscritto da un'entità giuridica avente come titolare effettivo un cittadino statunitense o da una società fiduciaria / trust operante nell'interesse di un cittadino statunitense

Qualsiasi cittadino statunitense (per nascita, naturalizzazione o in quanto possessore di Green Card) che sia titolare effettivo di un'entità giuridica che ha sottoscritto il Contratto (ossia, la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla tale entità), oppure sia la persona fisica nell'interesse della quale è stipulato il Contratto da parte di una società fiduciaria o di un trust, potrebbe essere soggetto ad adempimenti fiscali nei confronti del fisco statunitense. Sarà a carico di tale soggetto richiedere per proprio conto un'adeguata consulenza fiscale indipendente, che lo informi circa gli eventuali obblighi ed adempimenti fiscali esteri legati al Contratto.

Articolo 29 - Variazioni transnazionali di residenza

Il presente Contratto è stato concepito nel rispetto della normativa legale e fiscale applicabile ai Contraenti e agli Assicurati aventi domicilio e residenza fiscale in Italia o, nel caso di persone giuridiche, aventi sede legale e residenza fiscale in Italia.

Qualora il Contraente/Assicurato trasferisca la propria residenza o sede legale in un paese diverso dall'Italia, il Contraente potrebbe non avere più diritto a versare Premi e il Contratto potrebbe non incontrare più i bisogni individuali del Contraente/Assicurato stesso.

Il Contraente/Assicurato deve informare per iscritto Zurich di ogni eventuale cambio di residenza, domicilio o sede legale intervenuto nel corso del Contratto verso uno Stato diverso dall'Italia, prima che il cambiamento stesso abbia effetto.

In tal caso, previo assenso da parte del Contraente/Assicurato, Zurich può trasferire i dati personali del Contraente/Assicurato, ad un'altra società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group operante nel nuovo stato di residenza, domicilio o sede legale del Contraente/Assicurato, in modo che sia eventualmente possibile proporgli soluzioni in linea con la sua nuova situazione.

Zurich non offre consulenza sul trattamento fiscale del Contratto.

Per ogni valutazione sulle modifiche al trattamento fiscale a seguito di cambio di residenza, domicilio o sede legale sarà a carico del Contraente ottenere un'adeguata consulenza fiscale indipendente, che lo informi delle conseguenze derivanti da tale variazione.

In caso di variazione di residenza o sede legale in un paese diverso dall'Italia, Zurich potrebbe decidere di sospendere e /o sciogliere il Contratto. In caso di scioglimento, il Contraente può sempre richiedere il pagamento del valore di Riscatto Totale del Contratto stesso.

Articolo 30 - Modifiche contrattuali

- a) Zurich modificherà le condizioni del presente Contratto, dandone tempestiva comunicazione per iscritto, nel caso di:
- cambiamenti nella legislazione applicabile ai prodotti di investimento assicurativi, ai contratti di assicurazione sulla vita e in generale al Contratto, che richiedano modifiche o integrazioni del Contratto medesimo; e
 - cambiamenti al regime fiscale applicabile al Contratto, a Zurich, ovvero agli OICR che abbiano un impatto sull'esecuzione del Contratto medesimo.
- b) Zurich avrà il diritto di modificare le presenti Condizioni contrattuali, dandone preventiva comunicazione per iscritto, a seguito di cambiamenti del modello statistico della popolazione esistente, dell'inflazione o di altre variabili di mercato nonché di variazioni ai criteri gestionali o di qualsiasi ulteriore variabile che, possa influire sul Contratto. Tali modifiche potranno riferirsi ad esempio:
- all'importo dei costi contemplati al precedente articolo 18;
 - all'ammontare minimo e massimo dei Premi;
 - all'esclusione volontaria, da parte di Zurich, di uno o più OICR ai quali destinare i Premi;
 - all'esclusione di una o più Linee Portfolio Extra Guidate da quelle collegabili al Contratto;
 - al valore minimo del Riscatto parziale ai sensi del precedente articolo 12.

L'elenco delle modifiche di cui sopra è da intendersi meramente esemplificativo, a carattere informativo ma non esaustivo.

Nei soli casi previsti al precedente punto b) qualora il Contraente non intenda accettare tali modifiche dovrà darne comunicazione a Zurich, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di modifica di Zurich. In caso di mancata accettazione delle modifiche al Contratto da parte del Contraente, il Contratto si considererà risolto e al Contraente sarà restituito un importo pari al valore di riscatto totale così come calcolato ai sensi del precedente articolo 12 e, laddove le modifiche incidano negativamente ed in modo rilevante sui diritti del Contraente e/o del Beneficiario senza il pagamento di alcun costo o eventuale penale (es. Penalità di Riscatto).

In ogni caso, Zurich darà tempestiva notizia delle modifiche di cui sopra tramite aggiornamento della documentazione precontrattuale.

Resta espressamente inteso che eventuali decisioni riconducibili alle Società di Gestione degli OICR collegati al Contratto (es. liquidazione di un OICR, chiusura di un OICR, incremento delle commissioni di gestione, ecc.) e pertanto estranee alla volontà di Zurich, saranno comunicate ai Contraenti interessati e, ove richiesto dalle vigenti disposizioni, anche a tutti gli altri Contraenti. Tali modifiche, essendo al di fuori della sfera di controllo di Zurich, non configurano una modifica unilaterale del Contratto da parte della stessa Zurich, fermo restando il diritto di Zurich di effettuare uno Switch Straordinario ai sensi del precedente articolo 6.6.

Articolo 31 - Obbligo di adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio

Il Contraente, e al momento della prestazione assicurativa il Beneficiario, hanno l'obbligo di fornire a Zurich le informazioni complete, corrette e aggiornate al fine di consentire a Zurich di ottemperare gli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Ai sensi del D.lgs. 231/2007 e s.m.i., nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente ai rapporti continuativi da instaurare o già in essere o alle operazioni in corso di realizzazione, Zurich si astiene dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto e le operazioni e valuta se, sussistendone i presupposti, effettuare una segnalazione di operazione sospetta.

Articolo 32 - Embargo / Sanzioni amministrative e commerciali

In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nel presente Contratto, Zurich non presta alcuna copertura assicurativa o riconosce alcun pagamento o fornisce alcuna prestazione o beneficio correlati all'assicurazione a favore di qualsiasi Contraente, Assicurato, Beneficiario o di terzi qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività di tali soggetti violasse una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali.

Articolo 33 - Conflitto di interessi

Zurich elabora, attua e mantiene efficaci presidi organizzativi e amministrativi in materia di conflitti di interesse.

Qualora tali presidi non siano sufficienti a evitare, con ragionevole certezza, il rischio di nuocere agli interessi del Contraente, Zurich:

- fornisce informazioni sul conflitto di interesse mediante informativa pubblicata nel proprio sito internet tramite link nella home page del sito, sulla natura e le fonti del conflitto, affinché il Contraente possa assumere una decisione informata;
- in ogni caso, opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi del contraente.

Zurich assicura che il Contraente benefici comunque, direttamente o indirettamente, di eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti da Zurich in virtù di accordi con soggetti terzi.

Gentile Cliente,

la nostra Società ha la necessità di trattare alcuni dei tuoi dati personali o dati personali relativi ad altri soggetti (ad esempio soggetti minori di cui eserciti la potestà genitoriale, beneficiari, assicurati), al fine di poter fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti nonché, con il tuo consenso, svolgere le ulteriori attività qui di seguito specificate. Ai sensi degli artt. 13 a 14 del Regolamento Europeo nr. 2016/679 (di seguito per brevità il "Regolamento") ti forniamo, pertanto, qui di seguito, l'informativa relativa al trattamento dei dati personali.

Perché ti viene fornita questa informativa?

Per sapere come trattiamo i Dati Personali e per conoscere i tuoi diritti.

Se ci hai fornito dei Dati Personali di altre persone, ad esempio il nome dell'assicurato nel caso tu non lo sia, ricordati di consegnargli questo documento, è importante che anche loro sappiano come vengono trattati i loro dati e che conoscano i loro diritti.

Lo sapevi che, dato che trattiamo i tuoi Dati Personali, hai il ruolo di «Interessato» e noi di «Titolare»?

1. Chi è il Titolare del trattamento dei tuoi Dati Personali?

Il Titolare – il quale ti fornisce questa informativa – è la società Zurich Investments Life S.p.a, con la quale è stato sottoscritto il contratto di assicurazione o che ha emesso un preventivo/quotazione (di seguito la chiameremo anche "Compagnia").

1.1 Come puoi contattare il Titolare o il Data Protection Officer (DPO)?

Per qualsiasi domanda, necessità o richiesta di chiarimento, puoi contattare la Compagnia, scrivendo al Data Protection Officer (DPO) via:

- e-mail: privacy@it.zurich.com
- posta ordinaria: Zurich Investments Life S.p.a.

Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano.

2. Per quali finalità saranno trattati i tuoi Dati Personali?

a) Finalità contrattuali e di legge

Per le finalità contrattuali, cioè per fornirti i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti e per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa:

- accesso al servizio di consultazione della tua posizione assicurativa (Area Riservata Clienti)
- predisposizione di preventivi e/o quotazioni per l'emissione di una polizza
- predisposizione e stipulazione di contratti assicurativi
- raccolta del premio assicurativo
- liquidazione dei sinistri o pagamento delle altre prestazioni previste dal contratto assicurativo sottoscritto
- riassicurazione
- coassicurazione
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore;

Per le finalità di legge, cioè per permettere alla Compagnia di rispettare gli obblighi di legge, regolamentari, della disciplina comunitaria, antiriciclaggio, antiterrorismo, gestione e controllo interno.

Se non fornisci i dati ed il consenso per le finalità sopra previste, potrebbe essere impossibile per la Compagnia fornirti i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti, compresi la quotazione, la registrazione e l'accesso al servizio c.d. Area Clienti.

b) Finalità di marketing e ricerche di mercato

Per l'invio da parte della Compagnia, in qualità di titolare del trattamento, di offerte promozionali, iniziative commerciali, inviti a concorsi a premi, materiale pubblicitario e di vendita in relazione a propri prodotti o servizi della Compagnia, di altre società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, nonché per consentire alla Compagnia di condurre ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti. Potremo contattarti, anche nel rispetto degli accordi con gli Agenti Zurich, tramite posta elettronica, sms, smart messaging, messaggi tramite l'Area Riservata Clienti, posta cartacea e telefonate con operatore.

c) Rilevazioni statistiche

Per effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i propri prodotti e servizi, con esclusione espressa degli eventuali dati personali di soggetti terzi e di soggetti minori, laddove conferiti per le finalità di cui al precedente punto a).

d) Comunicazioni a terzi al fine di consentire agli stessi loro proprie iniziative di marketing

Per essere comunicati a soggetti terzi (quali società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd. Tali soggetti, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta trattare i tuoi dati personali per proprie finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta cartacea, posta elettronica, telefono e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, automatizzata e non, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da tali soggetti terzi.

e) Soft Spam

Per propri prodotti, servizi e prestazioni analoghi a quelli da te acquistati. Tuttavia, qualora non desiderassi ricevere tali comunicazioni, potrai darne avviso in qualsiasi momento alla Società, utilizzando gli indirizzi riportati al precedente punto 1.1 della presente informativa privacy o utilizzando il link presente sulle comunicazioni email da te ricevute. La Società, in tal caso, interromperà senza ritardo la suddetta attività.

f) Attività di autovalutazione del servizio prestato

Per contattarti al fine di ricevere da te informazioni circa la gestione dell'attività assicurativa da parte di Zurich e dei soggetti dalla stessa incaricati, al fine di procedere ad un'autovalutazione della gestione della pratica da parte della Società, in un'ottica di miglioramento del servizio fornito. Tuttavia, ove tu non desiderassi essere contattato per tale scopo, potrai darne avviso in qualsiasi momento alla Società, utilizzando gli indirizzi riportati al precedente punto 1.1 o utilizzando il link presente sulle comunicazioni email da te ricevute. In tal caso, la Società non procederà con il trattamento di cui al presente paragrafo 2 f). Con riferimento ai precedenti punti 2 b), c), d), e), f) Ti precisiamo che se non ci fornirai il tuo consenso, se deciderai di revocarlo o se non vorrai comunicarci i tuoi dati per tali finalità, avrai comunque la possibilità di ottenere i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti (a differenza di quanto previsto per le Finalità contrattuali e di legge).

3. Qual è la base giuridica del trattamento dei tuoi Dati Personali?

Le basi giuridiche sono ciò che rende lecito il trattamento dei tuoi Dati Personali da parte della Compagnia. Per ciascuna finalità indicata al punto 2, ti elenchiamo di seguito le basi giuridiche corrispondenti.

Per i trattamenti svolti per Finalità contrattuali e di legge, le basi giuridiche sono:

- (i) adempimento agli obblighi pre-contrattuali e contrattuali (per la gestione delle fasi precontrattuali – emissione di preventivo/quotazione – e contrattuali del rapporto, ivi incluse le attività di raccolta dei premi e liquidazione delle prestazioni);
- (ii) la normativa applicabile di settore, sia nazionale che comunitaria (quale l'invio di comunicazioni obbligatorie in corso di contratto, verifiche e antiterrorismo);
- (iii) l'interesse legittimo della Società (per le attività di prevenzione delle frodi, di indagine, di tutela dei propri diritti anche in sede giudiziaria).

- punti 2 b), c) e d) (trattamenti svolti per finalità di marketing, finalità statistiche e comunicazione a terzi) la base giuridica degli stessi sono i rispettivi consensi eventualmente prestati;
- punto 2 e) (soft spam) la base giuridica è il legittimo interesse della Società all'utilizzo delle coordinate di posta elettronica di un cliente all'invio di un numero limitato di comunicazioni commerciali che possano essere appropriate ed inerenti al rapporto assicurativo con lo stesso intercorrente.
- punto 2 f) (attività di autovalutazione) la base giuridica è il legittimo interesse della Società ad effettuare un'autovalutazione dell'attività dalla stessa svolta in merito ai servizi forniti e alla gestione della pratica assicurativa, al fine di migliorare il proprio operato.



4. A chi possono essere comunicati i tuoi Dati Personali?

Per ciascuna finalità indicata al punto 2, ti elenchiamo di seguito i soggetti a cui potremmo comunicare i tuoi dati:

- punto 2 a) (trattamenti svolti per finalità contrattuali e di legge), i tuoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: (i) assicuratori, coassicuratori, riassicuratori; (ii) intermediari assicurativi (ad esempio agenti, broker, banche); (iii) banche, istituti di credito; (iv) società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd; (v) legali; periti; medici; centri medici; (vi) società di servizi, fornitori, società di postalizzazione; (vii) società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; (viii) società di recupero crediti; (ix) ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consortili, IVASS ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo; (x) magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche e di Vigilanza.
- punti 2 b), c), d), e) e f) (finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche, soft spam e attività di autovalutazione), i tuoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: (i) società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd; (ii), altri soggetti operanti nel settore bancario e dell'intermediazione assicurativa e finanziaria e partner commerciali (iii) società di servizi, fornitori, società esterne ai fini di ricerche di mercato.



5. I tuoi Dati Personali possono essere trasferiti all'estero e/o diffusi?

I tuoi dati personali potranno essere trasferiti all'estero, prevalentemente verso paesi Europei. I tuoi dati personali possono essere trasferiti anche verso paesi extra europei (tra cui la Svizzera, in quanto la sede della società capogruppo si trova a Zurigo, e nel Regno Unito). Ogni trasferimento di dati avviene nel rispetto della normativa applicabile e adottando misure atte a garantire i necessari livelli di sicurezza.

Ti precisiamo che i trasferimenti verso Paesi extra europei - in assenza di decisioni di adeguatezza della Commissione Europea - avvengono sulla base delle "Clausole Contrattuali Standard" emanate dalla Commissione a garanzia del corretto trattamento. Puoi, in ogni caso, contattare il Data Protection Officer ai recapiti riportati nel punto 1.1 al fine di avere esatte informazioni circa il trasferimento dei tuoi dati ed il luogo specifico di loro collocazione.

I Dati Personali non sono soggetti a diffusione.



6. Per quanto tempo vengono conservati i tuoi Dati Personali?

I tuoi dati personali verranno conservati dalla Compagnia solo per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali sono trattati. In particolare, verranno conservati per i seguenti periodi di tempo:

- (i) dati contrattuali: per 20 anni successivi al termine del rapporto assicurativo.
- (ii) dati inerenti alle attività antifrode: 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo.

Zurich Investments Life S.p.A.

Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede e Direzione: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603

Capitale sociale € 207.925.480 i.v. - Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 31.08 al n. 1.00027 - Società appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2

C.F./R.I. Milano 02655990584, P.IVA 08921640150 - Imp. aut. con D.M. del 7/11/953 (G.U. 3/21954 n. 27)

Indirizzo PEC: zurich.investments.life@pec.zurich.it - www.zurich.it

- (iii) dati inerenti alle attività di contrasto al riciclaggio di denaro e antiterrorismo: 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo.
- (iv) dati inerenti alle attività di tutela dei propri diritti (anche in sede giudiziaria): per il termine di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo grado di giudicato e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva.
- (v) dati trattati per finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche e soft spam: 2 anni dalla loro comunicazione o dalla conferma circa la possibilità di loro utilizzo per tali finalità.
- (vi) dati trattati per finalità per attività di autovalutazione: 12 mesi dalla conclusione dell'attività di autovalutazione.



7. Come vengono trattati i tuoi Dati Personali? Vengono svolti trattamenti automatizzati?

Per predisporre i preventivi, calcolare il premio assicurativo, così come previsto dalla normativa applicabile, svolgiamo delle attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato sui dati inerenti alla precedente storia assicurativa del soggetto interessato e pregressi eventi morbosi o comunque con un'incidenza sullo stato di salute in caso di polizze sulla salute e/o sulla vita.

Questo processo viene svolto utilizzando algoritmi prestabiliti e limitati all'esigenza di calcolo del rischio connaturato con l'attività assicurativa ed è necessario per la stipula del contratto di assicurazione, per la natura stessa del rapporto (a tal riguardo pertanto, la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel rapporto contrattuale o nell'adempimento alla richiesta di preventivo avanzata dal soggetto interessato).

Infine, la Società può svolgere ulteriori attività che comportano processi decisionali automatizzati connessi alle attività anti frode, antiriciclaggio ed antiterrorismo. Tali attività comportano il trattamento di dati personali con modalità automatizzate al fine di individuare eventuali frodi o comportamenti che possano comportare la violazione di norme statali e sovranazionali in materia di antiriciclaggio ed antiterrorismo.

A tal riguardo la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel legittimo interesse della Società ad individuare eventuali frodi a suo carico e nell'obbligo legale nascente dalle vigenti norme in materia di antiriciclaggio ed antiterrorismo.



8. Quali sono i tuoi diritti?

In base agli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento GDPR, hai numerosi diritti, tra cui il diritto di:

- accedere ai tuoi Dati Personali e ottenere informazioni circa gli stessi, le finalità e le modalità del trattamento;
- ottenere la rettifica e l'aggiornamento dei tuoi Dati Personali, chiedere la limitazione del trattamento effettuato (inclusa, ove possibile, la cancellazione);
- opposti per fini legittimi al trattamento dei Dati Personali nonché esercitare il tuo diritto alla portabilità degli stessi;
- proporre reclamo alla competente Autorità di controllo.

Ti ricordiamo che puoi revocare in ogni momento il consenso eventualmente prestato al trattamento dei dati per finalità di marketing indicate ai punti 2 b), c), d), e) e f). La revoca anche se espressa con riferimento ad uno specifico mezzo di comunicazione, si estenderà automaticamente a tutte le tipologie di invio e di mezzo comunicativo.

Come puoi esercitare i tuoi diritti?

È sufficiente scrivere al Responsabile per la Protezione dei Dati ai recapiti indicati nel punto 1.1.



Beneficiari

In caso di mancata compilazione dei dati anagrafici del beneficiario/i, la Società potrà incontrare, al decesso dell'Assicurando, maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca degli stessi. La modifica o la revoca di uno o più beneficiari deve essere comunicata tempestivamente alla Società.

Beneficiari caso morte

Cognome (o ragione sociale) _____ Nome _____ % del Beneficio: _____

Cod. Fisc. [] P.IVA. []

Indirizzo di residenza: via, numero civico _____

C.A.P. di residenza _____ Località di residenza _____ Provincia di residenza _____ Stato di residenza _____

Data di nascita (gg/mm/aaaa) ____/____/____ Comune di nascita _____ Provincia di nascita _____ Stato di nascita _____

E-mail _____ Beneficiario escluso dall'invio di comunicazioni prima dell'evento*

Cognome (o ragione sociale) _____ Nome _____ % del Beneficio: _____

Cod. Fisc. [] P.IVA. []

Indirizzo di residenza: via, numero civico _____

C.A.P. di residenza _____ Località di residenza _____ Provincia di residenza _____ Stato di residenza _____

Data di nascita (gg/mm/aaaa) ____/____/____ Comune di nascita _____ Provincia di nascita _____ Stato di nascita _____

E-mail _____ Beneficiario escluso dall'invio di comunicazioni prima dell'evento*

Cognome (o ragione sociale) _____ Nome _____ % del Beneficio: _____

Cod. Fisc. [] P.IVA. []

Indirizzo di residenza: via, numero civico _____

C.A.P. di residenza _____ Località di residenza _____ Provincia di residenza _____ Stato di residenza _____

Data di nascita (gg/mm/aaaa) ____/____/____ Comune di nascita _____ Provincia di nascita _____ Stato di nascita _____

E-mail _____ Beneficiario escluso dall'invio di comunicazioni prima dell'evento*

Cognome (o ragione sociale) _____ Nome _____ % del Beneficio: _____

Cod. Fisc. [] P.IVA. []

Indirizzo di residenza: via, numero civico _____

C.A.P. di residenza _____ Località di residenza _____ Provincia di residenza _____ Stato di residenza _____

Data di nascita (gg/mm/aaaa) ____/____/____ Comune di nascita _____ Provincia di nascita _____ Stato di nascita _____

E-mail _____ Beneficiario escluso dall'invio di comunicazioni prima dell'evento*

In alternativa Beneficiario Standard: _____

* Selezionare la casella per escluderlo dalle comunicazioni.

Elenco Beneficiari Standard per caso morte

0801 IL CONIUGE DELL'ASSICURATO AL MOMENTO DEL DECESSO

0803 GLI EREDI LEGITTIMI DELL'ASSICURATO IN PARTI UGUALI

0804 GLI EREDI TESTAMENTARI DELL'ASSICURATO; IN MANCANZA GLI EREDI LEGITTIMI IN PARTI UGUALI

0805 I FIGLI DELL'ASSICURATO NATI E NASCITURI IN PARTI UGUALI

0814 IL CONTRAENTE

0815 LA DITTA/SOCIETA' CONTRAENTE

Referente Terzo (soggetto, indicato dal Contraente, a cui fare riferimento in caso di decesso dell'Assicurando)

Cognome _____ Nome _____

Cod. Fisc. []

Indirizzo di residenza: via, numero civico _____

C.A.P. di residenza _____ Località di residenza _____ Provincia di residenza _____ Stato di residenza _____

Data di nascita (gg/mm/aaaa) ____/____/____ Comune di nascita _____ Provincia di nascita _____ Stato di nascita _____

E-mail _____



Caratteristiche del contratto

Importo del Premio Unico Iniziale:

Appendice deroga Si No

Tariffa senza caricamento (premio minimo 20.000,00 euro)

Tariffa CAR00 special deal

I Consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico

Io sottoscritto/a, presto il mio consenso alla trasmissione in formato elettronico della documentazione e delle comunicazioni relative al presente contratto che progressivamente verranno rese disponibili in tale formato. A tal fine, fornisco un indirizzo e-mail esistente, abilitato alla ricezione di messaggiistica e non appartenente all'intermediario, impegnandomi a comunicare tempestivamente e per iscritto ogni eventuale variazione al riguardo. SI NO

INDIRIZZO E-MAIL _____

Luogo e Data _____ Firma leggibile del Contraente → _____

L Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurando

Il sottoscritto Contraente:

- Prende atto** che il contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società la polizza debitamente sottoscritta o comunicazione scritta di accettazione della proposta stessa. In quest'ultimo caso, la proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza. L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio di sottoscrizione, dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o del giorno indicato sulla polizza o sulla comunicazione di accettazione quale data di decorrenza dell'Assicurazione, se successivo.
- Dichiara che**, prima della sottoscrizione del modulo di proposta, ha ricevuto e accettato integralmente il set informativo costituito dai seguenti documenti

nelle rispettive versioni ed edizioni in vigore alla data di sottoscrizione del modulo di proposta. Per i prodotti di investimento assicurativo il set informativo è composto dal Documento contenente le informazioni chiave, dal Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP), dalle condizioni di assicurazione (comprendenti del Glossario dei termini) e dal modulo di proposta.

- Dichiara** di aver preso visione delle informazioni sugli obblighi di comportamento e sulle informazioni da rendere al Contraente prima della sottoscrizione della proposta cui gli Intermediari sono tenuti nei confronti dei Contraenti.
- Prende atto** che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

Luogo e Data _____ Firma leggibile dell'Intermediario → _____ Firma leggibile del Contraente → _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente gli articoli "Prestazioni in caso di decesso", "Sottoscrizione del contratto", "Esclusioni e limitazioni", "Gestione Separata", "Valore della Quota degli OICR", "Costi", "Conclusione e Decorrenza del Contratto", "Revoca della Proposta e Recesso del Contratto", "Diritto di Riscatto", "Tasse e Oneri" e "Modifiche contrattuali".

Luogo e Data _____ Firma leggibile del Contraente → _____

Il sottoscritto Assicurando

- Dichiara** di dare il consenso all'assicurazione sulla propria vita ai sensi dell'art. 1919 cod. civ.

Luogo e Data _____ Firma leggibile dell'Assicurando → _____

L'Assicurando autorizza, delega e conferisce mandato alla Società ed ai Beneficiari a richiedere ed ottenere in suo nome e per suo conto, anche nell'interesse della Società e dei Beneficiari stessi, informazioni, certificazioni e documentazione medica, inclusi altresì dati personali e sensibili ai fini della liquidazione della prestazione in caso di decesso prevista dal Contratto. Proscioglie, altresì, dal segreto professionale tutti i medici e il personale sanitario alle cui prestazioni sia ricorso o

dovesse ricorrere sia prima che dopo la sottoscrizione del Contratto, nonché gli Ospedali, le Cliniche, le Case di Cura, Enti ed Istituti in genere, pubblici o privati, che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che lo riguardino, ai quali, dopo il verificarsi del decesso, la Società, e o i Beneficiari, si rivolga al fine di ottenere informazioni necessarie per la corretta liquidazione della prestazione in caso di decesso.

Luogo e Data _____ Firma leggibile dell'Assicurando → _____

M Consenso al trattamento dei dati

Il/i sottoscritto/i ricevuta e letta l'Informativa, dichiara/no di prendere atto che i propri dati personali – ivi inclusi i dati relativi alla salute - saranno trattati dalla Società per le finalità di cui all'Informativa medesima (finalità contrattuali e di legge). Inoltre, il Contraente, qualora soggetto diverso dal Beneficiario, dal Referente Terzo, dal Soggetto Terzo e dal Titolare effettivo, dichiara di provvedere a rendere noti i contenuti dell'Informativa al Beneficiario/Referente Terzo/Soggetto Terzo/Titolare effettivo alla prima occasione di contatto con quest'ultimo/i.

Data _____ Firma leggibile del Contraente* → _____

Data _____ Firma leggibile dell'Assicurando (quando non sia lo stesso Contraente) → _____

Inoltre, il Contraente presta il suo specifico, libero e facoltativo consenso, al trattamento dei suoi dati personali:

- per finalità di marketing e ricerche di mercato: l'invio da parte della Compagnia, in qualità di titolare del trattamento, di offerte promozionali, iniziative commerciali, inviti a concorsi a premi, materiale pubblicitario e di vendita in relazione a propri prodotti o servizi della Compagnia, di altre società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, nonché per consentire alla Compagnia di condurre ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti. Potremo contattarti, anche nel rispetto degli accordi con gli Agenti Zurich, tramite posta elettronica, sms, smart messaging, messaggi tramite l'Area Riservata Clienti, posta cartacea e telefonate con operatore. SI NO
- per consentire alla Società di effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i propri prodotti e servizi. SI NO
- per la comunicazione degli stessi a soggetti terzi come indicato nell'Informativa, i quali potranno a loro volta trattarli per loro proprie finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, automatizzata e non automatizzata. SI NO

Data _____ Firma leggibile del Contraente* → _____

* in caso di soggetti minori il consenso viene prestato dal soggetto/i che esercita/tano la responsabilità genitoriale

Informativa relativa all'accesso all'Area Clienti Riservata

La informiamo che, a seguito della conclusione del contratto, potrà richiedere le credenziali per accedere all'Area Clienti Riservata presente sul sito della Società, ove potrà consultare la sua posizione assicurativa. Le credenziali d'accesso le verranno rilasciate solo su sua specifica richiesta, per garantirle una consultazione sicura. Per ottenerle, la invitiamo a collegarsi all'indirizzo <https://areaclienti.zurich.it> e seguire le istruzioni riportate. Alla conclusione del processo avrà a disposizione le credenziali per la consultazione dell'area a lei riservata.

Zurich Investments Life S.p.A.

Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia
Sede e Direzione: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano

Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603

Capitale sociale € 207.925.480 i.v. - Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 3.1.08 al n. 1.00027 Società appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2 C.F./R.I. Milano 02655990584, P.IVA 08921640150

Imp. aut. con D.M. del 7.11.1953 (G.U. 3.2.1954 n. 27)

Indirizzo PEC: zurich.investments.life@pec.zurich.it - www.zurich.it

12.2025 - 8.448

